



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROVA FINALE in

Organizzazione Internazionale

Le Nazioni Unite e il Rapporto Goldstone

Relatore
Ch.mo Prof.
Simonetta Izzo

Candidato
Marco Giuliano
matr. M06/000030

Anno Accademico 2010/2011

<i>Considerazioni introduttive</i>	4
------------------------------------	---

Parte I

18

Le Nazioni Unite e l'operazione "Piombo fuso"

19

<i>1. Premessa</i>	19
<i>2. La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza</i>	29
<i>3. La Risoluzione dell'Assemblea Generale</i>	34
<i>4. La Risoluzione del Consiglio dei diritti umani</i>	38

Parte II

44

Il Rapporto della Missione d'inchiesta delle Nazioni Unite sul conflitto di Gaza

45

<i>1. Premessa</i>	45
<i>2. La fase aerea</i>	50
<i>3. La fase terrestre</i>	57
<i>4. La detenzione del caporale Gilad Shalit e gli effetti del blocco su Gaza</i>	77
<i>5. Il lancio dei razzi Qassam e la violazione del principio di distinzione</i>	85
<i>6. Il regime giuridico israeliano applicato ai territori palestinesi occupati</i>	93
<i>7. Conclusioni</i>	99

<i>Considerazioni conclusive</i>	103
<i>Bibliografia</i>	110
<i>Appendice</i>	116

Considerazioni introduttive

Con la Risoluzione S-9 del 12 gennaio 2009, il Consiglio dei Diritti Umani richiede all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani la costituzione di una commissione d'inchiesta per far luce su eventuali violazioni del diritto umanitario commesse durante l'operazione militare israeliana del 27 dicembre 2008¹, denominata "Piombo fuso" (Cast Lead).

Il 3 aprile 2009, il Consiglio dei Diritti Umani conferisce alla *United Nations Fact Finding Mission on Gaza Conflict* il mandato ad investigare su tutte le violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario commesse nel contesto delle operazioni militari svoltesi a Gaza tra il 27 dicembre 2008 e il 18 gennaio 2009. La Missione presieduta da Richard J. Goldstone, ex giudice della Corte Costituzionale del Sud Africa ed ex procuratore capo per i Tribunali Penali Internazionali per l'ex Jugoslavia e per il Rwanda, il 15 settembre 2009 presenterà il rapporto finale².

Il presente lavoro si propone di analizzare il ruolo che le Nazioni Unite hanno svolto in ordine all'operazione "Piombo fuso". In primo luogo, si prenderanno in considerazione alcune risoluzioni: la Risoluzione 1860

¹ Vedi Consiglio dei Diritti Umani, Risoluzione A/HRC/S-9/L.1, del 12 gennaio 2009; la richiesta è inoltrata da Cuba, Egitto (in rappresentanza della Lega Araba e del Gruppo Africano) e Pakistan (in rappresentanza dell'Organizzazione della Conferenza Islamica).

² Vedi Consiglio dei Diritti Umani, Risoluzione A/HRC/12/48, del 15 settembre 2009.

che il Consiglio di Sicurezza ha adottato l'8 gennaio 2009, la Risoluzione A/ES-10/L.21/Rev.1 votata il 16 gennaio 2009 dall'Assemblea Generale e infine la Risoluzione A/HRC/S-9/1 approvata dal Consiglio dei diritti umani il 12 gennaio 2009. In particolare, verrà approfondita la questione della legittima difesa esercitata dagli Stati contro *entità non statali*, nello specifico contro organizzazioni terroristiche. In secondo luogo, si analizzerà il Rapporto della Missione di *Fact-Finding* della Nazioni Unite sul conflitto di Gaza, soffermandosi sugli incidenti più gravi rilevati e affrontando le relative problematiche concernenti, tra l'altro, la differenza tra la proporzionalità *jus ad bellum* e la proporzionalità *jus in bello*, il principio di distinzione tra civili e combattenti, nonché i limiti imposti all'esercizio del diritto di autodeterminazione. In terzo luogo, si darà conto brevemente degli sviluppi più recenti riguardanti la questione oggetto del presente lavoro.

Al fine di una corretta individuazione del contesto storico - politico nel quale l'operazione "Piombo fuso" si inserisce, è opportuno ricordare sinteticamente i fatti di maggior rilievo avvenuti nei territori israelo-palestinesi dalla fine della seconda guerra al conflitto militare in esame.

Con la Risoluzione 181 del 29 novembre 1947 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite pone le basi per la costituzione di due entità statali, una araba e l'altra ebraica, attraverso la pianificazione di un piano di

spartizione del territorio della c.d. Grande Palestina³, fino ad allora posta sotto Mandato britannico. Dal 1948, anno in cui viene proclamata la nascita dello Stato d'Israele al 1967, la questione dei territori palestinesi costituisce essenzialmente un problema di sovranità territoriale tra lo Stato d'Israele e gli Stati arabi confinanti; in particolare, l'Egitto rivendica la sovranità della Striscia di Gaza, mentre la Giordania quella sulla Cisgiordania (attuale West Bank).

Solo nel 1967 il Consiglio di Sicurezza, con la Risoluzione 242 del 22 novembre 1967, dopo aver ribadito l'inammissibilità di acquisizioni territoriali mediante guerra o atti di forza ai sensi dell'articolo 2 della Carta ONU e aver richiesto all'*Israel Defense Force* (IDF) di ritirarsi dai territori occupati durante conflitto, pone le basi giuridiche che porteranno ad un cambio di prospettiva rispetto alla considerazione che sino a quel momento la comunità internazionale aveva dei territori della c.d. piccola Palestina⁴. Nel documento infatti, al paragrafo 3.1(i), il Consiglio chiede allo Stato d'Israele di abbandonare i territori occupati, senza null'altro aggiungere in merito alla titolarità di quelle aree, contrariamente a quanto accaduto ad esempio durante il conflitto del

³ Vedi Guarino G., *Autodeterminazione dei Popoli e Diritto Internazionale*, Napoli, 1984, p. 365 ss; tra l'altro, come sottolinea lo stesso autore, « (...) la partizione della Palestina è uno dei rarissimi casi in cui la comunità internazionale (e per essa le Nazioni Unite) abbia acceduto all'idea di consentire su un territorio, unitariamente sotto amministrazione coloniale, la costituzione di due distinte entità sovrane (...) ».

⁴ Con tale espressione si intendono i territori di Gaza e West Bank, così Guarino G., *Palestina e Assemblea Generale delle Nazioni Unite*, in Picone P. (ed.), *Interventi delle Nazioni Unite e diritto internazionale*, Padova, 1995, pp. 101 - 147.

1956 tra Egitto e Israele, dove l'organo delle Nazioni Unite ha chiesto alle Parti di riportare le proprie forze armate entro i confini stabiliti⁵.

La posizione del Consiglio di Sicurezza⁶ risulta però comprensibile ed anzi esprime, una cauta ed attenta valutazione in considerazione del mutato scenario politico nell'area del Mashrek; nel 1964 infatti era stata fondata a Gerusalemme l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) che, con il suo leader Yasser Arafat, è stata riconosciuta dalla Lega Araba come la sola e legittima rappresentante del popolo palestinese⁷. Va detto che, almeno fino agli anni '80, l'OLP ha inteso esercitare il diritto all'autodeterminazione del popolo da essa rappresentato esclusivamente attraverso la lotta armata per conseguire la definitiva e totale distruzione dello Stato d'Israele⁸.

Non si può dunque non ritenere appropriata la posizione del Consiglio di Sicurezza che, trovatosi di fronte questo nuovo soggetto politico le cui intenzioni risultano molto dubbie ed ambigue, non può far altro che prendere atto della volontà di un popolo - non ancora ben definito - di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione e di costituirsi come nuova entità statale sovrana nell'area.

⁵ Vedi Consiglio di Sicurezza, Risoluzione S/RES/113, del 4 aprile 1956, in particolare paragrafo 3.3(a).

⁶ Parte della dottrina ha definito tale posizione "ambigua", così Guarino G., *Palestina e Assemblea Generale* cit., pp. 101 - 147.

⁷ Vedi Rashid al Madfai M., *Jordan, the United States and the Middle East Peace Process, 1974-1991*, Cambridge, 1993, p. 21.

⁸ Vedi Cobban H., *The Palestinian Liberation Organisation: People, Power and Politics*, Cambridge, 1985; in particolare p. 30 e Appendice 2 pp. 267 - 268.

Con la Risoluzione dell'Assemblea Generale A/RES/2672(XXV) del 8 gennaio 1970 ha inizio “*la rivoluzione copernicana*” della questione Palestinese, che si trasforma da questione di sovranità territoriale e di rifugiati in questione di autodeterminazione. In tale documento, l'Assemblea Generale richiama l'operato dell'*United Nation Relief and Works Agency for Palestian Refugees in the Near East* (UNRWA), sottolineando come i territori occupati da Israele versino in condizioni disastrose. Inoltre, facendo direttamente riferimento alle azioni militari del 1967, si riconoscono gli inalienabili diritti del popolo di Palestina, in particolare quello all'autodeterminazione, alla luce degli articoli 1 e 55 della Carta ONU⁹. Infine, si invita lo Stato d'Israele a rispettare la Risoluzione 237 del 14 giugno 1967¹⁰ del Consiglio di Sicurezza e a ritirare immediatamente le truppe d'istanza nei territori occupati.

Dunque, attraverso questo documento, le Nazioni Unite riconoscono per la prima volta il diritto del popolo palestinese, e non più del popolo arabo di Palestina, ad autodeterminarsi ed a costituire uno Stato sovrano libero e indipendente entro i confini territoriali della Striscia di Gaza e

⁹ Vedi Assemblea Generale, Risoluzione A/RES/2672(XXV) C, dell'8 dicembre 1970, in particolare paragrafo 3.1-2, «*The General Assebly ...Recognizes that the people of Palestine are entitled to equal rights and self-determination, in accordance with the Charter of the United Nations; Declares that full respect for the inalienable rights of the people of Palestine is an indispensable element in the establishment of a just and lasting peace in the Middle East*».

¹⁰ Vedi Consiglio di Sicurezza, Risoluzione S/RES/237, del 14 giugno 1967. In particolare al paragrafo 3.1 il Consiglio « *calls up* » al Governo d'Israele di assicurare la protezione e sicurezza degli abitanti delle aree dove si stanno svolgendo le operazioni militari e di facilitare il ritorno di tutta la popolazione che aveva residenza in quei territori prima del conflitto.

della Cisgiordania, ossia le aree occupate da Israele nel conflitto del 1967. Il documento mostra anche come, all'interno dell'organizzazione internazionale a carattere universale più importante esistente, ci sia una perfetta sinergia d'azione tra il Consiglio di Sicurezza e l'Assemblea Generale; mentre il primo organo, in precedenza, ha dovuto interrompere la sua attività, il secondo l'ha ripresa dando inizio ad una graduale legittimazione della c.d. questione palestinese.

E' ora opportuno evidenziare un aspetto centrale del processo in esame, legato alla circostanza che, a partire dal 1973, rileva un duplice piano d'azione. Da un lato, ci sono le Nazioni Unite, che svolgono, come ricordato, un ruolo propulsivo rispetto alla costituzione di uno Stato Palestinese; dall'altro, ci sono i negoziati bilaterali, inizialmente tra Egitto ed Israele e poi tra quest'ultimo e l'OLP, attraverso cui si tenta di risolvere i problemi concreti rispetto alla risoluzione del conflitto israelo-palestinese.

Per quanto riguarda il fronte ONU, un tassello fondamentale in merito è rappresentato dalla Risoluzione 3210(XXIX) del 14 ottobre 1974 con la quale l'Assemblea Generale invita l'OLP a partecipare alle delibere in seduta plenaria dell'organo concernenti la questione palestinese¹¹.

Parimenti, il Consiglio di Sicurezza, il 12 gennaio 1976, consente all'OLP di partecipare al dibattito del Consiglio, senza diritto di voto.

¹¹ Vedi Assemblea Generale, Risoluzione A/RES/3210(XXIX), del 14 ottobre 1974. Con la Risoluzione A/RES/3237(XXIX), del 22 novembre 1974, invece, l'Assemblea Generale invita in qualità di osservatore l'OLP a partecipare alle sessioni e ai lavori dell'organo.

Tale partecipazione si sostanzia in un privilegio di solito concesso solo agli Stati membri¹².

Sul piano bilaterale, invece, dopo la guerra del Kippur, scoppiata nel 1973 tra Egitto ed Israele per la questione del Sinai, occupato da quest'ultimo nel 1967, le due Parti in conflitto avviano un processo di pace che troverà la sua sintesi negli accordi di Camp David del 1978. L'importanza di quello che è stato a tutti gli effetti il primo trattato di pace tra lo Stato d'Israele e una Nazione araba sta nella clausola in cui si prevede l'istituzione, entro cinque anni dall'entrata in vigore del trattato, di un'autorità autonoma di *self-governing* per i territori di Gaza e della Cisgiordania, nonché il ritiro di tutte le truppe israeliane dalle due aree subito dopo l'elezione di detta autorità¹³.

Va osservato che negli accordi di Camp David del 1978 non si userà mai, riferendosi ai territori palestinesi occupati, il termine "*indipendenza*". Infatti, se l'Egitto, dopo il 1978, non rivendica alcun diritto d'*imperio* sui territori occupati, solo nel 1988 con la derelizione del Re Husseyn di Giordania i territori di West Bank saranno formalmente liberi da ogni pretesa di sovranità da parte degli Stati arabi. Dunque, se da un lato gli accordi svolgeranno un ruolo cruciale portando Israele ad accettare la negoziazione con i rappresentanti delle popolazioni locali; dall'altro,

¹² Vedi Consiglio di Sicurezza, Risoluzione S/RES/381, del 30 novembre 1975.

¹³ Vedi Guarino G., *La Questione della Palestina nel diritto internazionale*, Torino, 1994, p. 311 ss; è in oltre possibile reperire una copia del *testo autentico* degli Accordi di Camp David del 17 settembre 1978 sul sito del Ministero degli affari esteri d'Israele. Disponibile su: <http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/Camp+David+Accords.htm>.

almeno fino al 1988, anno in cui l'OLP da Algeri dichiara l'indipendenza della Palestina¹⁴, è assolutamente da escludersi l'ipotesi per cui i territori di West Bank e Gaza fossero *terra nullius*, così come sostenuto da parte della diplomazia israeliana¹⁵.

Il dialogo tra Israele ed OLP sarà interrotto dallo scoppio delle c.d. prima Intifada-h. Le cause di questo conflitto, che vedono Israele impegnato a fronteggiare non più gli Stati arabi confinanti ma per la prima volta un'entità non statale, sono da ricercarsi sostanzialmente nell'assenza, per questo movimento di liberazione nazionale, dei requisiti di effettività e di indipendenza necessari a garantirgli un efficace potere di negoziare e la forza per costituire uno Stato sovrano nell'area¹⁶. Tutto ciò si traduce in un prolungarsi dell'occupazione bellica da parte d'Israele. Solo nel 1993, pertanto, si arriva ad una fondamentale svolta nel processo di formazione dello Stato arabo di Palestina. A Washington, il leader palestinese Yasser Arafat e il Primo Ministro israeliano Yitzhak Rabin, in perfetta simmetria con la posizione espressa dall'Assemblea Generale, firmano un accordo¹⁷ riconoscendo, in primo luogo, l'OLP come

¹⁴ Vedi Guarino G., *Palestina e Assemblea Generale* cit., p. 128. Nel testo l'autore sottolinea la perfetta simmetria con la Dichiarazione sulla costituzione dello Stato d'Israele del 1948 dove pure si fa esplicito riferimento alla Risoluzione 181 dell'Assemblea Generale.

¹⁵ Vedi Domenico G. e Marcelli F., *Il muro di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia*, in *Palestina il diritto contro la guerra*, 2004, disponibile su: <http://www.giuristidemocratici.it>.

¹⁶ Vedi Guarino G., *La Questione della Palestina* cit., p. 153 ss; vedi anche Guarino G., *Palestina e Assemblea Generale* cit., p. 129 ss.

¹⁷ Cfr. *Declaration of Principles on interim self-government arrangements*, del 13 settembre 1993, Washington D.C..

legittimo rappresentante del popolo palestinese affidandogli i territori di Gaza, Gerico e West Bank e, in secondo luogo, la legittimità ed il diritto ad esistere dello Stato d'Israele¹⁸. Sarà la stessa Organizzazione per la Liberazione della Palestina a cedere poi, con gli accordi del Cairo del 1994, all'Autorità Nazionale Palestinese (ANP)¹⁹ i poteri d'amministrazione e di governo sui territori resi indipendenti, ma non liberati l'anno precedente.

La mancata restituzione all'ANP, come più volte richiesto dalle Nazioni Unite²⁰, dei territori occupati nel 1967 conduce ad un'insanabile frattura, proprio a partire dal 1993, dei rapporti tra quest'ultima ed Israele che si concreterà da ultimo nel fallimento dei negoziati di pace tenuti a Camp David nel 2000. Nello stesso anno la provocazione del capo di Likud²¹ Ariel Sharon al Monte del Tempio²² è stato il *casus belli* dello scoppio di

¹⁸ È in questa occasione che vengono eliminati ufficialmente dallo statuto dell'OLP ogni riferimento alla distruzione dello Stato d'Israele o alla sua illegittimità ad esistere, in particolare gli articoli 11 e 32.

¹⁹ L'Autorità Nazionale Palestinese viene costituita con gli accordi di Oslo del 1993. Formalmente distinta rispetto all'OLP non ha però mai goduto di autonomia decisionale proprio rispetto all'organizzazione stessa e in molti casi anche rispetto ad Israele, in particolare rispetto all'amministrazione delle aree di Gerico.

²⁰ L'Assemblea Generale praticamente ogni anno dal 1993 al 2000 indica gli insediamenti israeliani come maggior ostacolo alla pace nella regione, invitando Israele a liberare i territori occupati, in merito: A/RES/51/223; A/RES/52/114; A/RES/53/66; A/RES/53/39; A/RES/54/78; A/RES/55/132. Parimenti si esprime il Consiglio di Sicurezza nel 1996 con la risoluzione S/RES/1073 e nel 2000 con la risoluzione S/RES/1322.

²¹ Primo Partito nazionalista d'Israele. Approfondimenti disponibili su: <http://en.netanyahu.org.il/likud/constitution/>.

²² Luogo sacro: ai mussulmani in quanto punto dal quale Maometto è asceso al cielo e agli ebrei in quanto sede del distrutto Tempio di Salomone.

proteste che ben presto si sono trasformate nella c.d. Seconda Intifada²³ durante la quale nascono gruppi, inizialmente affiliati ad Al-Fatah, come Hamas, che riprendono la tecnica degli attacchi suicidi, in particolare all'interno di autobus e centri commerciali²⁴. Israele, a queste azioni terroristiche, reagisce con una durissima repressione che costa la vita a migliaia di palestinesi e che si concluderà formalmente²⁵ solo tra il 2004 e il 2005 con la morte di Arafat leader dell'ANP e con la decisione del Primo Ministro Sharon di ritirare l'*Israeli Defense Force* (IDF) dai territori palestinesi occupati e di smantellare tutti gli insediamenti israeliani a Gaza e West Bank²⁶. Questa scelta sembra dare nuovo slancio al processo di pace nella regione, ma la costruzione di un muro, lungo la gran parte dei territori della Cisgiordania, voluto nel 2003 dallo stesso Ariel Sharon per “proteggere” i cittadini israeliani dagli attacchi suicidi della guerriglia palestinese e la pressione sempre più intesa di Hamas

²³ Ulteriori approfondimenti sono disponibili su: <http://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/seconda-intifadah/>.

²⁴ Cfr. lista degli attacchi suicidi durante la seconda intifada h, disponibili su: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Palestinian_suicide_attacks.

²⁵ Il termine «formalmente» sta ad indicare, in questo caso, che in realtà, a partire dal 2004 fino al 2008, ci sarà un periodo di relativa distensione se pur si continueranno ad avere attacchi e scontri sporadici tra gruppi di resistenza palestinese con in testa Hamas e le forze israeliane.

²⁶ Su questo evento, parte della dottrina sottolinea che in realtà lo Stato d'Israele continua a detenere sotto regime di occupazione bellica i territori di Gaza, poiché questo continua ad esercitare un controllo assoluto sui cieli e sulla costa della Striscia, oltre che, attraverso il controllo dei varchi e il pattugliamento dei confini tra i due territori, di fatto, limita l'esercizio indipendente del potere di governo all'ANP. Per approfondimenti vedi Hoffmann T., *Is the Gaza Strip Still an Occupied Territory? Divergent Approaches in International Humanitarian Law*, in Gábor Kajtár and Gábor Kardos, *Nemzetközi jog és európai jog: új metszéspontok*, Saxum, 2011, pp. 28-44.

nella vita politica dell'ANP conducono ad un ulteriore stallo dei negoziati tra le Parti.

Tra il 20 ed il 21 ottobre 2003, la 10^a Sessione Straordinaria d'Urgenza delle Nazioni Unite si è riunita in merito proprio al muro di separazione tra Israele e West Bank. Con la risoluzione A/RES/ES-10/14 l'Assemblea Generale ha espresso grande preoccupazione per la continuazione della costruzione del muro attraverso la confisca e la distruzione di insediamenti nei territori palestinesi e pertanto ha richiesto, in base all'articolo 96 della Carta delle Nazioni Unite e all'articolo 65 dello statuto della Corte Internazionale di Giustizia, un parere sulle *“conseguenze giuridiche dell'edificazione di un muro nel territorio palestinese occupato”*²⁷. In tale parere emanato il 9 luglio 2004, l'organo giurisdizionale delle Nazioni Unite ha dichiarato illegittima la posizione israeliana secondo cui la costruzione del muro sarebbe giustificata dal diritto di ogni Stato alla legittima difesa ai sensi dell'articolo 51 della Carta ONU, richiedendo allo Stato d'Israele d'interrompere immediatamente la stessa costruzione, dal momento che questa comporta la violazione del diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese.

²⁷ Ricordiamo infatti come nel Rapporto del Segretario Generale A/RES/ES-10/248, paragrafo C.8, si specifica che, con la costruzione del muro, 975 Km², pari al 16,6 per cento dell'intero territorio di West Bank verranno a trovarsi tra il muro e la *Green Line*. L'area che oggi ospita 17.000 palestinesi dei 220.000 di West Bank e Gerusalemme Est, si trasformerà, una volta conclusa la barriera, in un *enclaves* popolata da altri 160.000 palestinesi completamente circondati da un muro in cemento armato, alto 3,60 m e controllato da guardie armate.

Nonostante la Corte Suprema d'Israele abbia prima ordinato di modificare il tracciato del muro e poi abbia dichiarato illegali alcuni tratti²⁸, la costruzione continua facendo piombare i territori di West Bank in una profonda crisi economica e determinando il fallimento delle pur poche attività industriali sviluppate nell'area.

È probabilmente proprio nell'incapacità di *al-Fatah*, fazione maggioritaria nel governo dell'ANP, di opporsi alla realizzazione di quest'opera, da ricercare la causa della vittoria assoluta di Hamas alle elezioni amministrative del 2006²⁹ e della spaccatura del governo palestinese che ha comportato la cacciata dei membri di *al-Fatah* da Gaza³⁰.

Questo nuovo soggetto legittimato nella Striscia come unico governo *de facto*, con il suo braccio armato - le *brigade Izz ad-Din al-Qassam* - ha condotto varie operazioni militari contro lo Stato d'Israele, riuscendo nella notte tra il 25 e il 26 giugno 2006 ad attaccare una postazione militare ebraica nei pressi di Kerem Shalom, prendendo in ostaggio il caporale Gilad Shalit³¹. Il Governo di Tel Aviv, per reagire alla

²⁸ Cfr. Corte Suprema d'Israele, *Beit Sourik Village Council v. The Government of Israel and Commander of the IDF Forces in the West Bank*, sentenza del 30 giugno 2004, H.C.J. 2056/04; *Mara'abe et al. v. The Prime Minister of Israel et al.*, sentenza del 15 settembre 2009, H.C.J. 7957/04.

²⁹ Hamas vince con il 56,72% nel distretto di Gaza e con il 44,45% contro il 44,43% di al-Fatah al parlamento nazionale, conquistando 76 seggi sui 132 disponibili. Disponibile su: <http://www.elections.ps:90/template.aspx?id=432>.

³⁰ Vedi *Who are Hamas?*, BBC News, del 4 gennaio 2009.

³¹ Vedi Amos H., *Terrorists sneaked in via tunnel; attacked 3 targets simultaneously*, in *Haaretz*, del 26 giugno 2006.

detenzione del suo soldato e per cercare di arginare il continuo lancio di razzi e colpi di mortaio da Gaza contro le città del sud d'Israele, di comune accordo con l'Egitto, ha imposto a partire dal giugno 2007 un blocco totale sul territorio governato da Hamas, consentendo solo i rifornimenti umanitari.

Grazie al fondamentale impegno di mediatore svolto dall'Egitto, Israele ed Hamas riprendono però i contatti negoziali che si concluderanno, il 18 giugno 2008, con un cessate il fuoco di sei mesi tra le due parti in conflitto³². Fino al 18 dicembre 2008 sarà tuttavia un "braccio di ferro" quotidiano, poiché l'accordo sarà sostanzialmente violato già il 23 giugno, quando un gruppo di militari dell'IDF ferisce un cittadino palestinese che raccoglieva legna sul confine tra la Striscia e Israele, mentre, nello stesso giorno, dal centro di Gaza vengono sparati due colpi di mortaio³³.

Il 27 dicembre 2008, in risposta al lancio di razzi Qassam e alla detenzione del soldato Shalit, lo Stato d'Israele dà inizio all'operazione "Piombo fuso". Durante il conflitto, questo impiega unicamente l'*Israeli Navy* (IN) e la *Israeli Air Force* (IAF), dal 27 dicembre 2008 al 3 gennaio 2009, per distruggere tutte le basi delle brigate *al-Qassam*, mentre dal 3 gennaio 2009 al 18 gennaio 2009, utilizza i reparti speciali

³² Cfr. Kershner I., *Israel Agrees to Truce with Hamas on Gaza*, in *New York Times*, del 18 giugno 2008.

³³ Cfr. *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, capitolo III paragrafi 223 - 267, nel quale vengono riportati nel dettaglio tutti gli incidenti che si sono verificati nei sei mesi di cessate il fuoco tra Hamas e Israele.

corazzati, di artiglieria e paracadutisti della *Israeli Defense Force* (IDF) per un'invasione di terra nel territorio della Striscia di Gaza.

L'operazione, che secondo le fonti della stessa IDF causerà 1,166 vittime palestinesi e 13 israeliane, è molto criticata dall'opinione pubblica internazionale, sia per l'utilizzo da parte d'Israele di armi come le granate al fosforo bianco, i missili flechettes o le DIME, sia per l'alto numero di vittime tra i civili palestinesi. In particolare, i primi a denunciare quello che sta accadendo a Gaza è la stampa internazionale, a cui le autorità israeliane, dal 19 novembre 2008, proibivano l'accesso alla Striscia³⁴.

Prima di entrare nel merito dell'analisi in oggetto, è importante riflettere sulle parole del professor Yoram Dinstein, il quale afferma: « *la distinzione tra vittima e aggressore o tra giusta e ingiusta causa nell'applicazione del diritto dei conflitti armati può condurre alla completa disintegrazione dello jus in bello*»³⁵.

³⁴ Vedi *Human Rights Watch, Israel: allow media and rights monitors access into Gaza*, del 5 gennaio 2009.

³⁵ Cfr. Dinstein Y., *War Aggression and Self-Defense*, Cambridge, 2005, p. 156.

Parte I

Le Nazioni Unite e l'operazione "Piombo fuso"

1. Premessa

Con la lettera del 27 dicembre 2008, il Rappresentante Permanente presso le Nazioni Unite ambasciatore Gabriela Shalev annuncia al Segretario Generale e al Presidente del Consiglio di Sicurezza la decisione del Governo d'Israele di attaccare i territori della Striscia di Gaza nell'esercizio del diritto di ogni Stato alla legittima difesa³⁶.

Ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, «in presenza di un attacco armato, uno Stato Membro può esercitare il proprio diritto naturale di legittima difesa, fintantoché il Consiglio di Sicurezza, immediatamente informato in merito, non decida di intraprendere le misure che ritiene più opportune per mantenere o ristabilire la pace e sicurezza internazionale». Dunque, dal punto di vista procedurale, l'operazione militare israeliana risulta del tutto legittima essendo conseguenza del fallimento delle misure non coercitive che lo Stato d'Israele aveva fino ad allora adottato. Maggiore criticità sollevano invece due questioni: il soggetto contro cui il diritto alla legittima difesa³⁷ si esercita e il fine per cui lo si esercita. Il problema centrale, in

³⁶ Vedi Consiglio di Sicurezza, Risoluzione S/2008/816, del 27 dicembre 2008.

³⁷ Cfr. Maneggia A., *Attori non statali, uso della forza e legittima difesa nella giurisprudenza più recente della Corte Internazionale di giustizia*, in Focarelli C. (ed.), *Le nuove frontiere del diritto internazionale*, Perugia, 2008, pp. 156 - 174.

merito alla prima questione, è costituito dai dubbi che parte della comunità internazionale e lo stesso Consiglio di Sicurezza nutrono nel definire il terrorismo internazionale come attacco armato; nelle Risoluzioni 1368 e 1373 del 2001, infatti, il massimo organo delle Nazioni Unite, a seguito degli attacchi dell'11 settembre, pure affermando la «condanna (...) di ogni atto di terrorismo internazionale come minaccia alla pace e sicurezza»³⁸, non ha mai specificato se questo potesse costituire un attacco armato né tantomeno un atto di aggressione. In merito a quanto esposto è importante fare chiarezza. L'Assemblea Generale nel fornire una definizione di atto d'aggressione³⁹ qualifica l'invio di bande armate, mercenari o gruppi irregolari, da o per conto di uno Stato, come un attacco armato che viola l'articolo 2(4) della Carta ONU⁴⁰. Dunque non si esclude che un gruppo irregolare di combattenti possa attuare un atto di aggressione, ma al riguardo l'organo plenario delle Nazioni Unite non ritiene concreta la possibilità che «attori non

³⁸ Vedi Consiglio di Sicurezza, Risoluzioni S/RES/1368 paragrafo 3(1) e S/RES/1373 paragrafo 3, nel quale si afferma che «tutti gli atti, come ogni atto di terrorismo, costituiscono una minaccia alla pace e sicurezza internazionale». Vedi anche Assemblea Generale, Risoluzione A/RES/62/272, *The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy* dove al paragrafo 8(1) «condanna il terrorismo in tutte le sue forme, come una delle più serie minacce alla pace e sicurezza internazionale».

³⁹ Vedi Assemblea Generale, Risoluzione A/RES/29/3314(XXIX), Allegato I articolo 3(g). In merito la medesima definizione di aggressione è stata ripresa nell'articolo 8 *bis* dello Statuto della Corte Penale Internazionale, vedi Risoluzione RC/Res.6 e Annex I Articolo 8 *bis* (g) Crime of Aggression. Per ulteriori approfondimenti vedi anche Della Morte G., *La conferenza di Revisione dello Statuto della Corte Penale Internazionale ed il crimine di aggressione*, in *Rivista di diritto Internazionale*, 2010, pp. 697 -752 e Glennon M.J., *The Blank-Prose Crime of Aggression*, in *The Yale Journal of International Law*, 2010, pp. 72 - 114.

⁴⁰ Vedi Gray C., *International law and the use of force*, Oxford, 2008, capitolo 2.

statali”, se pur ben organizzati e gerarchizzati, possano attuare in completa autonomia da uno Stato, un attacco armato d’intensità e durata tale da potersi qualificare come atto di aggressione⁴¹. Già nella sentenza “*Attività militari e paramilitari in Nicaragua e contro il Nicaragua*”⁴² la Corte internazionale di giustizia ha chiarito, in merito all’invio di gruppi armati, che qualora questi effettuino un attacco la cui gravità e forza sono tali da potersi considerare come attuato da forze regolari, l’azione è da ritenersi *de facto* un atto di aggressione ovvero un attacco armato⁴³, un principio che sarà definito in seguito *lex lata* dal giudice Higgins⁴⁴. Queste stesse considerazioni sono state poi riprese dalla stessa Corte internazionale di giustizia nel 2005, in merito al Caso “*Attività armate sul territorio del Congo*”. Nella controversia, la Repubblica Democratica del Congo (RDC) richiede alla Corte di accertare le responsabilità dell’Uganda che, occupando parte del territorio congolese e addestrando e armando truppe paramilitari ostili alla RDC, aveva violato il principio che proibisce l’uso della forza nelle relazioni tra Stati, incluso il divieto

⁴¹ Vedi Simma B., *The charter of the United Nations: a commentary*, Oxford, 2002, pp. 788 - 806.

⁴² Vedi Corte Internazionale di Giustizia, *Military and paramilitary activities in and against Nicaragua* (Nicaragua v. United States of America), sentenza del 27 giugno 1986.

⁴³ Vedi Corte Internazionale di Giustizia, *Military and paramilitary activities* cit., sentenza del 27 giugno 1986, paragrafo 195.

⁴⁴ Vedi Corte Internazionale di Giustizia, *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory* (Repts of judgments, advisory opinion and orders), *Separate opinion of Judge Higgins*. Per un approfondimento in merito vedi anche Maneggia A., *op.cit.*, pp. 156 - 174.

d'aggressione⁴⁵. La Corte dunque, analizzati i fatti, accerta che i gruppi armati ostili al Congo non potevano essere inquadrati come organi *de facto* dell'Uganda e che questo Stato, occupando i territori della RDC, stava violando l'articolo 2 paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite. La Corte inoltre aggiunge che, se pur il Congo (ex-Zaire) risultava responsabile nel tollerare forze paramilitari anti-ugandesi sul proprio territorio, non sussistevano le condizioni perché l'Uganda potesse esercitare il diritto di legittima difesa contro la RDC in quanto questa non aveva alcun potere d'*imperio* là dove le forze anti-ugandesi si stavano organizzando⁴⁶. In merito a questa decisione hanno però un ruolo chiave le opinioni separate dei giudici Kooijmans e Simma⁴⁷, i quali ritengono che la Corte, evitando di esprimersi sul diritto di uno Stato a difendersi contro attacchi armati provenienti anche da entità non statali, abbia perso l'occasione di pronunciarsi su un aspetto essenziale dell'istituto della legittima difesa nel diritto internazionale attuale. Il giudice Kooijmans chiarisce infatti che se da un determinato territorio provengono attacchi armati sferrati da gruppi irregolari di combattenti, pur non essendo possibile imputare questi atti ad alcuno Stato

⁴⁵ Vedi Corte Internazionale di Giustizia, *Armed activities on the territory of the Congo* (Repubblica democratica del Congo v. Uganda), sentenza del 19 dicembre 2005, paragrafi 1 - 25.

⁴⁶ Vedi Corte Internazionale di Giustizia, *Armed activities* cit., paragrafo 106 - 165, sentenza del 19 dicembre 2005.

⁴⁷ Vedi Corte Internazionale di Giustizia, *Armed activities* cit., sentenza del 19 dicembre 2005, *Separate opinion of Judge Kooijmans*, in particolare paragrafi 20, 26 e 27; e *Separate opinion of Judge Simma* paragrafi 4 - 15.

territoriale, lo Stato che ne è vittima ha nondimeno il diritto di difendersi⁴⁸. Lo stesso giudice Kooijmans, in accordo con il giudice Simma, ritiene quindi che l'Uganda sia stata vittima di un attacco armato a cui aveva il diritto di rispondere esercitando la legittima difesa, nonostante le azioni armate non fossero imputabili alla RDC⁴⁹. Un ulteriore “tassello” rispetto alle problematiche che la giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia rileva nell'esercizio del diritto di legittima difesa contro “entità non statali” è rappresentato dal Parere sulle “*Conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nei territori palestinesi occupati*”. Nel suo *Parere*, la Corte conferma quanto già aveva sentenziato nel caso *RDC v. Uganda*, affermando che Israele non poteva invocare l'articolo 51 della Carta a giustificazione della costruzione del muro nei territori occupati poiché gli attacchi non provenivano da un altro Stato estero, bensì da territori posti sotto la propria occupazione⁵⁰. Le opinioni separate dei giudici R. Higgins⁵¹ e T. Burgenthal, che prediligono un approccio sostanziale anziché formale all'esercizio della legittima difesa, smontano una tale sintesi, sottolineando come due sono le principali problematiche legate alla

⁴⁸ Maneggia A., *op.cit.*, pp. 156 - 174.

⁴⁹ Vedi Tams C.J., *The Use of the force against terrorists*, in *European Journal of International Law*, 2009, pp. 359-397.

⁵⁰ Vedi Corte Internazionale di Giustizia, *Legal Consequences* cit., sentenza del 9 giugno 2004, paragrafi 138 e 139.

⁵¹ Vedi Corte Internazionale di Giustizia, *Legal Consequences* cit., sentenza del 9 giugno 2004, *Separate opinion of Judge Higgins*, paragrafo 34, *Separate opinion of Judge Burgenthal*, paragrafi 4,5 e 6.

sintesi a cui la Corte è giunta nel suo *parere* riguardo le “*Conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nei territori palestinesi occupati*”.

In primo luogo, l’istituto della legittima difesa, così come disciplinato all’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, non fa dipendere il suo esercizio dalla circostanza per cui sia esclusivamente un’entità statale ad effettuare l’attacco armato, tanto più che le Risoluzioni S/1368 e S/1373 del 2001, richiamate dalla Corte stessa nel sua *Advisory Opinions*⁵² in merito al caso in esame, definiscono il « *terrorismo internazionale come minaccia alla pace e sicurezza internazionale* » e « *riaffermano l’esercizio del diritto alla legittima difesa così come riconosciuto dalla Carta delle Nazioni Unite* ». In secondo luogo, gli attacchi terroristici sono originati al di là della *Green Line*, ossia il confine che divide i territori occupati da Israele; per cui quell’area non appartiene allo Stato d’Israele ma è solo sotto occupazione bellica⁵³. Tra l’altro, come il giudice Higgins denuncia, «*Palestine cannot be sufficiently an international entity to be invited to these proceedings, and to benefit from humanitarian law, but not sufficiently an international entity for the prohibition of armed attack on others to be applicable*»⁵⁴, ossia non si

⁵² Vedi Corte Internazionale di Giustizia, *Legal Consequences* cit., sentenza del 9 giugno 2004, paragrafo 139.

⁵³ Vedi Corte Internazionale di Giustizia, *Legal Consequences* cit., sentenza del 9 giugno 2004, *Separate opinion of Judge Burgenthal*, paragrafi 4,5 e 6.

⁵⁴ Vedi Corte Internazionale di Giustizia, *Legal Consequences* cit., sentenza del 9 giugno 2004, *Separate opinion of Judge Higgins*, paragrafo 34.

può giuridicamente ritenere le violazioni del diritto internazionale commesse dall'Autorità Nazionale palestinese in parte giustificate dall'esercizio del diritto all'autodeterminazione e alla resistenza all'occupazione straniera.

Tanto più che riprendendo l'opinione del giudice Kooijmans⁵⁵ in merito al caso “*Attività armate sul territorio del Congo*”, l'esercizio del diritto di legittima difesa risulterebbe così ridimensionato se uno Stato non potesse esercitarlo anche contro organizzazioni terroristiche ben organizzate, gerarchizzate e stanziate in un determinato territorio, *de facto* da loro governato⁵⁶.

Altra questione da chiarire è se la legittima difesa possa essere esercitata al fine di proteggere o liberare ostaggi⁵⁷. Come meglio sarà chiarito in seguito, nel Rapporto Goldstone si rileva una connessione tra la fase terrestre dell'operazione “Piombo fuso” e la detenzione del soldato Gilad

⁵⁵ Vedi Corte Internazionale di Giustizia, *Armed activities cit.*, *Separate opinion of Judge Kooijmans*, annessa alla sentenza del 19 dicembre 2005, par. 26-31, pp. 6-7.

⁵⁶ Vedi Kretzmer D., *Targeted Killing of Suspected Terrorists: Extra-Judicial Executions or Legitimate Means of Defence?*, in *European Journal of International Law*, 2005, pp. 171 - 212; ed anche, Tams C.J., *op.cit.*, pp. 359 - 397 e Cassese A., *The international community's “legal” response to terrorism*, in *International comparative law Quarterly*, 1989, pp. 589 - 608.

⁵⁷ Vedi Cassese A., *Return to Westphalia? Considerations on the gradual erosion of the charter system*, in Cassese A. (ed.), *The current legal regulation of use force*, Dordrecht, 1986, pp. 506 - 523; in particolare pagina 517, dove si chiarisce che la posizione della Corte internazionale di Giustizia tende a confermare la legittimità in situazione estreme ed eccezionali dell'utilizzo dell'articolo 51 per proteggere i cittadini connazionali all'estero. Vedi anche Simma B., *op.cit.*, pp. 788 - 806.

Shalit⁵⁸; possiamo perciò fare un interessante parallelo con il caso dell'intervento militare statunitense contro Panama del 1989⁵⁹. Senza dilungarsi nella descrizione degli avvenimenti che portarono all'azione militare, basti solo ricordare che il dittatore panamense Manuel Noriega, dopo aver pubblicamente minacciato 35.000 cittadini americani, per mano dei suoi agenti aveva fatto uccidere un soldato americano, ferito un secondo e arrestato un terzo insieme con la moglie, minacciata tra l'altro di abusi sessuali⁶⁰; gli Stati Uniti avevano quindi organizzato un'azione militare contro Panama, giustificando l'intervento come esercizio del diritto di legittima difesa in risposta ai pericoli a cui il dittatore Noriega aveva esposto i cittadini americani⁶¹. Nel caso specifico, la dottrina e la giurisprudenza furono concordi nel criticare l'uso della forza armata da parte degli Stati Uniti, poiché sarebbero mancati i requisiti di *proporzionalità*, ossia il prolungarsi del periodo d'intervento rispetto all'obiettivo e di *necessità*, in quanto i pericoli a cui i cittadini

⁵⁸ Vedi *infra*, parte II, par.4 , *La detenzione del soldato israeliano Gilad Shalit, e gli effetti del blocco su Gaza*, vedi anche *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, capitolo XVIII, paragrafo 1335.

⁵⁹ Vedi John S. Brown J.S., *Operation Just Cause, "The Incursion into Panama"*, U.S. Army Chief of Military History, Washington D.C..

⁶⁰ Cfr. *Gunning for Noriega*, in *The Economist*, 23 dicembre 1989, vedi anche *New York Times*, del 20 dicembre 1989, pagina A1.

⁶¹ Vedi *Fighting in Panama: The President; A Transcript of Bush's Address on the Decision to Use Force in Panama*, in *New York Times*, del 21 dicembre 1989, queste stesse dichiarazioni furono anche riprese dal Delegato Statunitense al Consiglio di Sicurezza, in merito vedi SC/5155 del 23 dicembre 1989.

statunitensi erano esposti non risultavano tali da soddisfare quest'ultimo requisito⁶².

Ritornando alla questione in esame, dai precedenti rilievi, risulta difficile verificare il rispetto dei principi di *necessità*, *proporzionalità* e *immediatezza*⁶³ dello *jus ad bellum*, nella scelta della “*magnitude*” e durata dell'operazione “Piombo fuso” e dunque considerare l'esercizio del diritto di legittima difesa da parte dello Stato d'Israele come elemento di esclusione dell'illecito o quanto meno come esimente rispetto al divieto di rappresaglia armata⁶⁴. Si ritiene, infatti che, rispetto al lancio dei razzi e colpi di mortaio contro le città di Negev, Sderot e Ashkelon - prima giustificazione avanzata per il conflitto di Gaza del 2008 - 2009 - Israele, attraverso l'embargo imposto sulla Striscia e il sistema di difesa antimissile attivo 24h su 24h⁶⁵ attorno alle città colpite, avesse già adottato due soluzioni molto più adeguate ed efficienti rispetto ad un attacco armato.

⁶² Vedi Farer T.J., *U.S. Force in Panama: Defenders, Aggressors or Human Rights Activists*”, in *American Journal of International Law*, 1990, pp. 494 - 524, vedi anche Tanca A., *Sviluppi recenti in materia di uso della forza: In margine all'intervento degli Stati Uniti a Panama*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 1990, pp. 24 - 46. In merito alla diritto di usare la forze per proteggere propri cittadini all'estero è anche interessante Corte internazionale di giustizia, *United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran* (United States of America v. Iran) sentenza del 24 maggio 1980, paragrafi 93-94.

⁶³ Vedi Dinstein Y., *War, Aggression and self-defence*, Cambridge, 2005, capitolo 8.

⁶⁴ Vedi Treves T., *Diritto Internazionale, Problemi Fondamentali*, Milano, 2005, p. 511.

⁶⁵ Vedi *infra*, parte II, par.4, vedi anche *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, capitolo XXIV, paragrafo 670 - 679 e, “*Iron Dome*” *Battery, Rocket Hunters, Israeli Air Force*, 11 aprile 2011.

Riguardo invece alla seconda giustificazione che il governo di Tel Aviv ha avanzato, ossia la detenzione di Shalit, bisogna rilevare come, al momento dell'attacco israeliano, non ci fosse alcun elemento per far presagire un immediato pericolo alla vita o all'incolumità del soldato, essendo difficile anche solo riuscire a conoscere se lo stesso fosse realmente detenuto a Gaza⁶⁶ o se non fosse già morto.

⁶⁶ E' la stessa IDF che dichiara il 29 giugno 2006 alla Israel Broadcasting Authority: «...non siamo convinti che Shalit sia detenuto a Gaza Sud... (solo) che sia trattenuto a Gaza...».

2. La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite l'8 gennaio 2009 adotta la Risoluzione 1860, nella quale, esprimendo “*grave concern*” per l'escalation di violenza e la perdita di vite umane⁶⁷, chiede in primo luogo un immediato, duraturo e pienamente rispettato cessate il fuoco da entrambe le parti⁶⁸; in secondo luogo richiama gli Stati Membri ad intensificare il supporto umanitario e la lotta e prevenzione dei traffici illegali di armi verso Gaza e in terzo luogo conclude con la decisione di rimanere nel possesso giuridico sulla questione⁶⁹. Molti studiosi e commentatori hanno duramente criticato l'azione del Consiglio di Sicurezza, giudicandola poco incisiva⁷⁰, poiché non si era fornita una definizione del conflitto né si faceva riferimento al rispetto del diritto internazionale umanitario. Simili critiche non risultano però fondate dal punto di vista del diritto internazionale. Al riguardo bisogna innanzitutto ricordare che il Consiglio di Sicurezza non è un organo giudiziario, ma è «*un organo politico che agisce per ragioni politiche*»⁷¹. Ciò appare

⁶⁷ Vedi *Office for the Coordination of Human Affairs, Gaza humanitarian situation*, rapporto dell'8 gennaio 2009.

⁶⁸ Vedi Consiglio di Sicurezza, Risoluzione S/RES/1860 paragrafi 4 e 9(1).

⁶⁹ *Ibidem*, paragrafo 9(10) « *Decides to remain seized of the matter* ».

⁷⁰ Vedi Venturini G., *L'Operazione militare di Israele contro Gaza e il diritto internazionale Umanitario*, in *Diritti Umani e diritto internazionale*, 2009, pp. 309 - 318.

⁷¹ Vedi Corte Internazionale di Giustizia, *Military and paramilitary activities* cit. sentenza del 27 giugno 1986, *Separate opinion of Judge Schwebel* e anche Dinstein Y., *War, Aggression e self-defence*, Cambridge, 2005, capitolo 7.

chiaro anche dalla lettura dell'articolo 39 della Carta ONU, in cui si specifica che il Consiglio, una volta accertata l'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace o di un atto di aggressione, fa raccomandazioni o decide quali misure debbano essere prese in conformità agli articoli 41 e 42⁷². Si aggiunga altresì come, nella formulazione dello stesso dell'articolo 51, gli Stati partecipanti alla negoziazione, con il termine «*maintain*» non hanno inteso dare un senso univoco⁷³ ai poteri che il Consiglio di Sicurezza detiene qualora uno Stato Membro eserciti il *diritto naturale* alla legittima difesa. L'organo può dunque ritenere che le misure implicanti l'uso della forza con cui uno Stato ha risposto ad un attacco armato siano già di per sé idonee a ristabilire la pace e sicurezza internazionale o l'abbiano già ristabilita e pertanto non occorre intervenire se non per corroborare ovvero «*mantenere*» tali misure⁷⁴.

Dunque, la valutazione dell'organo si deve rilevare essere fondamentalmente di tipo politico, anche se non per questo avulsa dal diritto internazionale. Anzi, in più paragrafi della Risoluzione 1860, si

⁷² Kretzmer D., *op.cit.*, pp. 171 - 212; vedi anche Tams C.J., *op.cit.*, pp. 359-397 e Cassese A., *The international community's "legal" response to terrorism*, cit., pp. 589 - 608. Possiamo in maniera riassuntiva dividere le misure contro il terrorismo «in misure pacifiche o coercitive,..., ovvero la distruzione delle basi terroristiche, l'uccisione di terroristi e tutte quelle misure implicanti l'uso delle forze utili non solo a punire uno specifico atto terroristico, ma anche a prevenirlo».

⁷³ Vedi Simma B., *op.cit.*, pp. 788 - 806.

⁷⁴ Vedi in merito all'evoluzione dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, Cassese A., *Return to Westphalia? Considerations on the gradual erosion of the charter system* cit., pp. 506 - 523 e anche Gray C., *International Law and the use of force*, Oxford, 2008.

richiamano punti di diritto che corroborano il testo ed il suo contenuto; ne sono esempi il paragrafo 9.5, dove «(il Consiglio di Sicurezza) condanna ogni forma di violenza e ostilità diretta contro i civili ed ogni atto di terrorismo» e il paragrafo 9.8 dove si richiama la Risoluzione 1850 del 16 dicembre 2008. Nel primo caso, la formulazione della frase è tesa a ribadire le problematiche giuridiche delle contemporanee guerre “asimmetriche” tra Stati e attori non-statali⁷⁵; con le Risoluzioni 1368 e 1373 il Consiglio di Sicurezza qualifica ufficialmente gli atti di terrorismo come minacce alla pace e sicurezza internazionale. Nonostante ciò, c’è ancora parte della dottrina che stenta a trovare un nesso tra la Carta ONU e la definizione che il Consiglio dà del terrorismo. Invero secondo autorevole dottrina⁷⁶, un “attacco armato” è definito tale dal diritto internazionale qualora le azioni facciano parte di uno schema ben strutturato di violenti atti terroristici ripetuti e non sporadici; non vi è quindi ragione nel non considerare gli attacchi terroristici atti di aggressione al pari di quelli commessi da Stati⁷⁷. Nell’ambito dell’operazione “Piombo fuso”, il Consiglio di Sicurezza valuta dunque giustamente le azioni terroristiche dirette da Hamas una minaccia alla sovranità e all’integrità dello Stato d’Israele, a cui questo

⁷⁵ Vedi Tams C.J., *op.cit.*, pp. 359-397; sull’evoluzione dell’articolo 51 rispetto alle nuove forme di conflitti armati vedi anche Gray C., *op.cit.*, capitolo 6 e Cassese A., *Return to Westphalia? Considerations on the gradual erosion of the charter system*, cit., pp. 506 - 523.

⁷⁶ Cfr. Cassese A., *The international community’s “legal” response to terrorism*, cit., pp. 589 - 608.

⁷⁷ *Ibidem*, pp. 589 - 608.

può legittimamente rispondere, esercitando il suo diritto di legittima difesa nel rispetto però del diritto internazionale umanitario come tra l'altro si è ribadito nella prima parte del paragrafo 9.5 della Risoluzione⁷⁸. Per chiarire ulteriormente la posizione del Consiglio, ricordiamo che, nella sentenza del 1979 “*Staff diplomatico e consolare degli Stati Uniti a Teheran*” (Stati Uniti contro Iran)⁷⁹, la Corte di giustizia Internazionale dichiara la responsabilità dell'Iran poiché gli studenti islamici erano da ritenersi agenti di fatto del nuovo governo della Repubblica Islamica Iraniana; mentre non condanna gli aspetti sostanziali relativi al ricorso alla legittima difesa che aveva portato gli Stati Uniti a violare la sovranità territoriale dello Stato iraniano⁸⁰. Essendo questo caso dal punto di vista giuridico molto simile alle circostanze che hanno dato inizio all'operazione “Piombo fuso”, non si comprende dunque il motivo per cui il Consiglio di Sicurezza avrebbe dovuto considerare l'azione israeliana come atto di aggressione nei confronti della popolazione palestinese e non come esercizio del suo inalienabile diritto di legittima difesa⁸¹. Inoltre, una lettura rigida della Carta ONU avrebbe impedito al Consiglio di Sicurezza d'intervenire in

⁷⁸ Vedi Consiglio di Sicurezza, Risoluzione S/RES/1860, paragrafo 9.5 «*Condemns all violence and hostilities directed against civilians and all acts of terrorism*».

⁷⁹ Vedi Corte internazionale di Giustizia, *United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran* (United States of America v. Iran), sentenza del 24 maggio 1980, paragrafi 93 - 94.

⁸⁰ Vedi Treves T., *op.cit.*, p. 531.

⁸¹ Vedi Delupis I.D., *The law of War*, Cambridge, 2000.

merito al conflitto israelo-palestinese, non trattandosi di un minaccia internazionale alla pace e sicurezza ma regionale, così come d'altronde lo stesso Consiglio al paragrafo 8, della Risoluzione in oggetto, ricorda indirettamente attraverso il richiamo della Risoluzione 1850.

3. La Risoluzione dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale, riunita in Decima Sessione Speciale d'Emergenza, il 16 gennaio 2009 approva la Risoluzione L.21⁸². Anche per questo testo, parte della dottrina ha sollevato perplessità riguardo la scarsa incisività dell'azione dell'ONU rispetto alle violazioni che si stavano perpetrando nel corso dell'operazione "Piombo fuso"⁸³; pertanto occorre analizzare con attenzione le parti di maggior rilievo giuridico contenute nella risoluzione in analisi.

In primo luogo, nel documento l'organo plenario ribadisce la responsabilità permanente delle Nazioni Unite in merito alla questione della Palestina, fin tanto che questa non sia risolta in « *all its aspects* » ed in accordo con il diritto internazionale⁸⁴. Va peraltro ricordato che l'Ambasciatore Rappresentante Permanente d'Israele all'ONU⁸⁵, ha contestato la legittimità della Sessione che a suo dire viola l'articolo 12 paragrafo 1 della Carta delle Nazioni Unite, così come la Risoluzione

⁸² Vedi Assemblea Generale, Risoluzione A/ES-10/L.21/Rev.1, del 16 gennaio 2009.

⁸³ Vedi Venturini G., *op.cit.*, pp. 309 - 318.

⁸⁴ Vedi Assemblea Generale, Risoluzione A/ES-10/L.21/Rev.1, paragrafo 1.

⁸⁵ Vedi Assemblea Generale, Decima Sessione Speciale d'Emergenza, Dichiarazioni del 15 e 16 gennaio 2009 GA/10809 e GA/10809/Rev.1.

377 “*Uniting for peace*”⁸⁶. Per quel che concerne la violazione dell’articolo 12(1), il tenore letterale di quest’ultimo indica che “*durante l’esercizio da parte del Consiglio di Sicurezza delle funzioni assegnategli dal presente Statuto, nei riguardi di una controversia o situazione, l’Assemblea Generale non deve fare alcuna raccomandazione riguardo a tale controversia o situazione, a meno che non ne sia richiesta dal Consiglio di Sicurezza*”. Dunque, pur dovendo tener conto, che secondo parte della dottrina⁸⁷, la contestazione israeliana è da ritenersi fondata, poiché il Consiglio stava svolgendo le sue funzioni in forza dell’adozione della Risoluzione 1860 mentre il Segretario Generale era in visita nella regione, non si possono trascurare i dati della prassi che conducono in una direzione diversa⁸⁸. Parimenti, l’Assemblea Generale, riconoscendo il fallimento dell’azione del Consiglio di Sicurezza, che si limitava a «*mantenersi informato in materia*», invocando la Risoluzione

⁸⁶ Vedi Assemblea Generale, Risoluzione A/RES/05/377(V)A1 «*Resolves that if the Security Council, because of lack of unanimity of the permanent members, fails to exercise its primary responsibility for the maintenance of international peace and security in any case where there appears to be a threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression, the General Assembly shall consider the matter immediately with a view to making appropriate recommendations to Members for collective measures*».

⁸⁷ Vedi Simma B., *op.cit.*, pp. 287 - 298 e anche Dinstein Y., *War, Aggression ad Self Defence*, Cambridge, 2005, capitolo 10.

⁸⁸ Vedi in merito Dinstein Y., *War, Aggression ad Self Defence*, Cambridge, 2005, capitolo 10. Cfr. anche Corte internazionale di giustizia, *Military and paramilitary activities cit., (Merits)*, sentenza del 27 giugno 1986. Infatti come chiarisce la Corte, se pur il Consiglio di Sicurezza, in presenza di un attacco armato, ha la competenza principale per il mantenimento della pace e sicurezza internazionali, ciò non significa che questa competenza sia esclusiva. Aggiunge, nella sua opinione separata, il giudice Schwebel, che è compito dell’organo giurisdizionale valutare esclusivamente dal punto di vista legale il “caso”.

377 “*Uniting for peace*”, « *essendo la questione palestinese il nocciolo duro del conflitto arabo-israeliano* »⁸⁹, interviene nella questione con la Sessione Speciale d’Emergenza.

In secondo luogo, la Risoluzione ES-10/L.21, dopo aver richiamato le Parti in conflitto al rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, sottolinea, in modo imperativo, che la popolazione civile israeliana e palestinese deve essere protetta e devono cessare le sofferenze che le sono inflitte⁹⁰.

In terzo luogo, l’Assemblea Generale, nella risoluzione in oggetto, invoca il pieno rispetto della Risoluzione 1860, in cui il Consiglio di Sicurezza richiede un immediato, urgente e pienamente rispettato cessate il fuoco⁹¹. C’è da sottolineare, tuttavia, che proprio nella formulazione del paragrafo in cui il Consiglio di Sicurezza richiede l’immediata cessazione delle ostilità, vi è una definizione poco chiara del limite temporale entro il quale ciò sarebbe dovuto avvenire⁹². Infatti all’espressione « *...immediate...* », appositamente inserita per volontà dagli Stati arabi, che implica la richiesta imperativa di fermare

⁸⁹ Vedi Assemblea Generale, Risoluzione A/ES-10/L.21/Rev.1, paragrafo 4.

⁹⁰ *Ibidem*, paragrafo 3. Al riguardo l’Ambasciatore Rappresentante Permanente d’Israele all’ONU, contesta la parzialità della Sessione Speciale d’Emergenza la quale condanna l’azione militare israeliana, senza tener conto, che ai sensi della Risoluzione 129 del 2008 sulle “Misure per Eliminare il Terrorismo Internazionale”, l’organo plenario delle Nazioni Unite dovrebbe deplorare « *tutti gli atti, metodi e pratiche di terrorismo in tutte le sue manifestazioni* ».

⁹¹ Vedi Assemblea Generale, Risoluzione A/ES-10/L.21/Rev.1, paragrafo 4.1.

⁹² Vedi Lerman E., *A Close Reading of UNSCR 1860 - An ambiguous text opened to conflicting interpretations*, in *American Jewish Committee*, 9 gennaio 2009.

immediatamente il conflitto, si contrappone l'espressione «... *durable...*»⁹³, che intende esprimere invece la volontà statunitense di riaprire i negoziati bilaterali tra Israele ed Hamas al fine di concludere accordi stabili e reciprocamente rispettati; il che, date le circostanze, comporta un inevitabile prolungarsi dei tempi del conflitto.

⁹³ Vedi Consiglio di Sicurezza, Risoluzione S/RES/1860, paragrafo 9(1). « *Stresses the urgency of and calls for an immediate, durable and fully respected ceasefire, leading to the full withdrawal of Israel forces from Gaza* ».

4. La Risoluzione del Consiglio dei diritti umani

Il 27 gennaio 2009, anche il Consiglio dei diritti umani interviene in merito all'operazione "Piombo fuso" con la sua Risoluzione S-9⁹⁴. Il documento è stato molto dibattuto, soprattutto dai Membri dell'Unione Europea che con la Svizzera, il Giappone ed altri tre Stati si sono astenuti, mentre il Canada ha votato contro, giudicando il testo troppo "sbilanciato" contro Israele, senza tener per nulla in considerazione le possibili violazioni perpetrate da Hamas durante il conflitto⁹⁵. Una simile considerazione sarà per altro ribadita dall'ex Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ed ex Presidente d'Irlanda Mary Robinson, la quale proprio rilevando « ... *the Council's resolution was one-side and did not permit a balance approach to determining the situation on the ground* »⁹⁶, rifiuterà l'invito del presidente del Consiglio dei diritti umani a guidare la Missione di *Fact-Finding* sul Conflitto di Gaza, istituita con la Risoluzione A/HRC/S-9 qui in esame.

Analizzando con attenzione il testo del documento S-9 si rileva inoltre una forte contraddizione poiché a più riprese si attribuiscono ad Israele determinate violazioni del diritto umanitario ed allo stesso tempo si richiede l'istituzione di una Missione di *Fact-Finding* che rilevi

⁹⁴ Vedi Consiglio per i diritti umani, Risoluzione A/HRC/S-9/1.

⁹⁵ Vedi Venturini G., *op.cit.*, pp. 309 - 318.

⁹⁶ Vedi Robinson M., *Accounting for Gaza*, in *The Elders*, 30 settembre 2009.

l'esistenza o meno di queste violazioni⁹⁷; caso emblematico a tal proposito è il paragrafo 14.5 del testo, dove sostanzialmente si accusa Israele di colpire illegittimamente civili, medici e strutture sanitarie.

Maggiori perplessità solleva il paragrafo 14.14 della Risoluzione in cui il Consiglio dei diritti umani decide «*di investigare su tutte le violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario, causate dall' attuale aggressione dalla forza occupante, Israele, contro il popolo Palestinese in tutti i territori occupati e particolarmente nei territori della Striscia di Gaza,...*». Sia nella Risoluzione dell' Assemblea Generale 3314 sulla “*Definizione di Aggressione*”⁹⁸ che nel progetto di emendamento dello Statuto della Corte Penale internazionale per il “*Crimine di Aggressione*”⁹⁹, con “atto di aggressione” s'intende l'uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato, nella Risoluzione 3314 si specifica inoltre che il termine “Stato” è usato « *senza pregiudizio sulle questioni di riconoscimento o se uno Stato sia o meno un Membro delle Nazioni Unite* ». Ancora oggi Hamas non riconosce l'esistenza di un Stato d'Israele ne tanto meno ne riconosce il diritto all'esistenza, il suo obiettivo presente tra altro nello statuto dell'organizzazione è la

⁹⁷ Vedi in merito Consiglio dei diritti umani, Risoluzione A/HRC/S-9/1, paragrafi 12 e 14.

⁹⁸ Vedi Assemblea Generale, Risoluzione A/RES/29/3314(XXIX), Allegato I, articolo 1(a).

⁹⁹ Vedi Risoluzione RC/Res.6 e Annex I Articolo 8 bis (g) *Crime of Aggression*, Conferenza di diplomazia per la definizione del crimine di aggressione, *International Penal Court*, 11 giugno 2010.

“*debellatio*”¹⁰⁰ assoluta del nemico “ebraico” e per ottenerla usa ogni sorta di attacco terroristico, dagli attacchi kamikaze al lancio indiscriminato di razzi contro civili¹⁰¹; ricordando che se, il rispetto del diritto all’autodeterminazione costituisce un obbligo *erga omnes* alla base del principio di sovrana eguaglianza, è anche vero che ogni attentato all’unità nazionale, all’integrità territoriale o all’indipendenza politica degli Stati è considerato incompatibile con i fini e i principi della Carta ONU¹⁰². Lo Stato d’Israele ha risposto ad attacchi terroristici che quasi quotidianamente colpivano i suoi cittadini, tra l’altro pur volendo considerare come legittime le azioni di Hamas e dei gruppi armati palestinesi che stavano reagendo all’occupazione bellica di uno Stato estero, bisogna tener conto del fatto con la Risoluzione 808 del 1993 il Consiglio di Sicurezza per la prima volta considera le violazioni del diritto internazionale umanitario come minaccia alla pace e sicurezza

¹⁰⁰ Vedi Dinstein Y., *War, Aggression ad Self Defence*, Cambridge, 2005, capitolo 2. Con il termine “*debellatio*” si intende in realtà l’occupazione bellica di un territorio con la conseguente estromissione del Governo nemico dall’amministrazione di quell’area; dunque in realtà l’obiettivo di Hamas e dei gruppi armati palestinesi si pone ben oltre i termini limiti giuridici stabiliti.

¹⁰¹ Cfr. dichiarazioni sceicco Ahmed Yassin, in *Israel and the Occupied territories and Palestine Authority: Without distinction: Attacks on civilian by Palestinian armed groups*, Amnesty International, luglio 2002.

¹⁰² Vedi Assemblea Generale, Risoluzione A/RES/25/2625(XXV), *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations*, preambolo annesso; vedi anche Tanca A., *The prohibition of force in the U.N. Declaration on Friendly Relations of 1970*, in Cassese A. (ed.), *The current legal regulation of use force*, Dordrecht, 1986, pp. 397 - 420.

internazionale¹⁰³, in particolare rispetto al lancio dei razzi Qassam, come meglio approfondiremo in seguito¹⁰⁴, è possibile constatare una violazione sistematica, diffusa e dolosa¹⁰⁵ del principio di distinzione, cardine del diritto internazionale umanitario; in ragione di ciò appare evidente come dai precedenti rilevati la volontà israeliana di fermare gli attacchi risultasse quanto meno giuridicamente ammissibile. Dunque il Consiglio dei diritti umani, pur non condividendo le politiche dello Stato d'Israele nei territori occupati e l'azione in legittima difesa rispetto a questi attacchi, dovrebbe limitarsi a denunciare in maniera imparziale¹⁰⁶, le violazioni dei diritti umani “senza nessun tipo di distinzione, di razza, colore, sesso, lingua, religione, politica o opinioni, nazionalità, status sociale, proprietà, nascita o altre condizioni”¹⁰⁷. Un simile atteggiamento del Consiglio dei Diritti Umani potrebbe pertanto risultare in contrasto con i principi contenuti nella Risoluzione 251 con cui l'Assemblea

¹⁰³ Vedi Consiglio di Sicurezza, Risoluzione S/RES/808, del 22 febbraio 1993, la stessa conclusione contenuta nel citato documento sarà poi confermata da un'ampia e costante pratica del Consiglio come risulta evidente dal Risoluzioni S/RES/955 del 1994, S/RES/1269 del 2000, S/RES/1314 del 2000, S/RES/1674 del 2006, S/RES/1738 del 2006 e S/RES/1894 del 2009.

¹⁰⁴ Cfr. *infra*, parte II, par. 5.

¹⁰⁵ Vedi Roscini M., *The United Nations Security Council and the Enforcement of International Humanitarian Law*, in *Israel Law Review*, 2010, pp. 330 - 359.

¹⁰⁶ Vedi Assemblea Generale, Risoluzione A/RES/60/251, nel documento che istituisce il Consiglio per i diritti umani, al paragrafo 9, si riconosce l'importanza di garantire universalità, obiettività e non selettività nella considerazione dei diritti umani, e «*the elimination of double standards and politicization*».

¹⁰⁷ Vedi Assemblea Generale, Risoluzione A/RES/3/217(III), *Universal Declaration of Human Rights*, articolo 2.

Generale dà origine all'istituto ed il suo stesso Statuto¹⁰⁸. Risulta dunque poco oculato definire, prima ancora che una Missione internazionale di *Fact-Finding* accertasse i fatti, definire l'operazione militare israeliana come "atto d'aggressione" ovvero come "crimine contro la pace"¹⁰⁹. In merito infatti al concetto di guerra d'aggressione come "*supremo*" crimine del diritto internazionale¹¹⁰, vi è da rilevare che quanto previsto dall'articolo 2 paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite, rafforzato dalla definizione d'aggressione del 1974¹¹¹ e ripreso dall'articolo 19 paragrafo 3(a) del *Progetto di Articoli sulla Responsabilità Internazionale dello Stato* del 1996¹¹², rappresenta una chiara dimostrazione di *opinio juris* degli Stati riguardo l'esistenza e la

¹⁰⁸ Vedi Consiglio dei diritti umani, Risoluzione A/HRC/5/1, *Institution-building of the United Nations Human Rights Council*, Annex I, Universal Periodic Review Mechanism, articolo 3(c),(g).

¹⁰⁹ Cfr. *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967*, Richard Falk, A/HRC/10/20 del 11 febbraio 2009, in particolare a pagina 15 paragrafo 32, è lo stesso autore che prospetta la commissione di un tale crimine da parte dello Stato d'Israele.

¹¹⁰ Vedi articolo 6(a) *Charter of the international military Tribunal of Nuremberg*, Londra 8 agosto 1945, in merito il Tribunale internazionale di Norimberga ebbe a dire che «una guerra di aggressione, ..., non è soltanto un crimine internazionale; è il supremo crimine internazionale, che si distingue dagli altri crimini di guerra solo per il fatto che contiene in sé la somma dei mali di tutti gli altri». Vedi anche capitolo 6, in Treves T., *op.cit.*, p. 189 ss..

¹¹¹ Vedi Assemblea Generale, Risoluzione A/RES/29/3314(xxix), *Definition of Aggression*, del 14 dicembre 1974.

¹¹² Vedi *Yearbook of International Law Commission*, 1996, volume 2, p.2 e volume 3, p. 60.

punibilità di tale crimine nell'ordinamento internazionale¹¹³. Pertanto imputare Israele di aver iniziato una guerra d'aggressione risulta quanto mai sproporzionato ed avventato rispetto soprattutto alla valutazione delle circostanze che avevano spinto lo Stato d'Israele ad intraprendere l'operazione "Piombo fuso".

¹¹³ Vedi Röling B.V.A., *Crimes Against Peace*, pp. 385 - 394, a cura di Cassese A. (ed.), *The current legal regulation of use force*, Dordrecht, 1986 e anche Glennon M.J., *The Blank-Prose Crime of Aggression*, in *The Yale Journal of International Law*, 2010, pp. 72 - 114.

Parte II

Il Rapporto della Missione d'inchiesta delle Nazioni

Unite sul conflitto di Gaza

1. Premessa

La Missione di *Fact-Finding* delle Nazioni Unite, istituita dal Consiglio dei Diritti Umani, è chiamata ad accertare tutte le possibili violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario commesse nell'ambito sia delle operazioni militari svoltesi a Gaza tra il 27 dicembre 2008 e il 18 dicembre 2009, sia degli eventi verificatisi immediatamente prima e dopo l'operazione militare "Piombo fuso".

A presiedere la Missione Internazionale di *Fact-Finding* viene nominato il Giudice Richard Goldstone, un giurista di chiara fama internazionale, ex-giudice della Corte Costituzionale del Sud Africa ed ex-procuratore capo dei Tribunali Penali Internazionali per l'Ex-Yugoslavia e per il Rwanda; ineccepibile è dunque la scelta di un Presidente che ha non solo qualità tecniche ed esperienza d'eccellenza, ma anche la capacità di non farsi condizionare dalla pressione esercitata dai media internazionali

sull'inchiesta¹¹⁴. La Missione si riunisce per la prima volta a Ginevra dal 4 all'8 maggio 2009 e a quest'incontro ne seguiranno altri tre tra maggio, luglio e agosto del 2009 sempre nella città elvetica; la Missione condurrà anche tre indagini sul campo visitando la Striscia di Gaza, mentre tra il 22 maggio e il 4 luglio i vari membri dello staff della segreteria della Missione saranno impiegati per raccogliere informazioni e testimonianze dirette nei territori palestinesi di Gaza¹¹⁵.

All'interno del suo Rapporto la Missione di *Fact-Finding* analizza, a titolo esemplificativo, vari incidenti verificatisi nel corso dell'operazione "Piombo fuso" e che possono costituire una violazione del diritto internazionale umanitario. Dovendosi rilevare l'assenza di cooperazione da parte del Governo d'Israele che impedisce l'accesso a Gaza e West Bank dal confine della *Green Line* e dell'Autorità Palestinese, la Missione ONU si basa dunque su: (a) rapporti di differenti fonti, (b) interviste dirette, (c) sopralluoghi nei siti degli incidenti e (d) analisi di

¹¹⁴ Vedi *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, Executive Summary, paragrafi 1 - 2. Gli altri tre membri nominati dal Consiglio dei diritti umani sono la Professoressa Christine Chinkin, docente di diritto internazionale alla *London School of Economics and Political Science*, la quale è stata tra l'altro membro della *High-Level Fact-Finding Mission* a Beit Hanoun (2008); la Sig.ra Hina Jilani, Avvocato della Corte Suprema del Pakistan ed ex-Rappresentante Speciale del Segretario Generale sulla situazione degli "*human rights defenders*" è stata anche Membro della Commissione d'inchiesta Internazionale in Darfur (2004); infine il Colonnello Desmond Travers ex-Ufficiale delle Forze di Difesa Irlandesi e membro della "*Broad of Directors of the Institute for International Criminal Investigations*".

¹¹⁵ *Ibidem*, paragrafi 3 - 5.

video e immagini; prediligendo in ogni caso informazioni di “*first-hand*” ed interviste dirette con feriti o soggetti interessati¹¹⁶.

Il Rapporto, diviso in tre parti principali, dopo aver preso in considerazione il contesto storico e politico nel quale l’operazione militare si inserisce, analizza gli incidenti che hanno maggiormente caratterizzato il conflitto, incentrando l’attenzione sugli effetti che il blocco di Gaza ha prodotto nell’ambito delle operazioni; inoltre esso prende in esame la politica amministrativa israeliana nei territori palestinesi occupati, soffermandosi sulle conseguenze giuridiche dei vari avvenimenti analizzati. Nella parte conclusiva del Rapporto vengono formulate talune raccomandazioni indirizzate agli organi delle Nazioni Unite, alle Parti in conflitto e alla Comunità internazionale¹¹⁷.

Prima di analizzare nello specifico i punti principali del Rapporto, sembra però opportuno sottolineare come la fondamentale distinzione tra la valutazione della proporzionalità durante lo *jus ad bellum* e la proporzionalità durante lo *jus in bello*¹¹⁸ sia mancata nel Rapporto stesso, inficiando così una sintesi oggettiva dei fatti e delle considerazioni

¹¹⁶ Vedi *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, Capitolo I, paragrafi 18 - 21.

¹¹⁷ *Ibidem*, paragrafi 16 - 18.

¹¹⁸ Cfr. articolo 2, comune alle Quattro Convenzioni di Ginevra. Questo principio risulta d’altronde ribadito anche nel Preambolo al Primo Protocollo Addizionale del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 49, dove «*Le Alte Parti Contraenti ,..., Riaffermando, inoltre, che le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e del presente Protocollo devono essere pienamente applicate in ogni circostanza a tutte le persone protette da detti strumenti, senza alcuna distinzione sfavorevole fondata sulla natura o l’origine del conflitto armato, o sulle cause invocate dalle Parti in conflitto, o ad esse attribuite*».

giuridiche delle singole azioni belliche nel complesso dell'operazione militare¹¹⁹.

Infatti, la proporzionalità dello *jus ad bellum*¹²⁰ impone una valutazione dettagliata e bilanciata della forza militare da utilizzare in risposta di un attacco armato¹²¹, affinché nella scelta del tipo di armamento, strategia e definizione degli obiettivi militari non si ecceda quanto necessario per la difesa dello Stato. La proporzionalità dello *jus in bello* riguarda, invece, la valutazione dei danni collaterali che un singolo attacco può eventualmente produrre, tenendo conto del vantaggio militare che la conquista di un singolo obiettivo, nel momento in cui l'attacco si è svolto, poteva dare al complesso delle attività armate. Com'è stato autorevolmente rimarcato¹²², la separazione tra lo *jus ad bellum* e lo *jus in bello* è un elemento imprescindibile alla base del principio d'imparzialità della sentenza, poiché rimuove dal giudizio sul crimine motivazioni politiche o giuridiche di parte, che renderebbero di fatto chi combatte una "guerra giusta"¹²³ esonerato dagli obblighi del diritto di

¹¹⁹ Vedi Blank L.R., *The application of IHL in the Goldstone Report: a critical commentary*, in *Yearbook of International Humanitarian Law*, 2009, pp. 347 - 402.

¹²⁰ Fanno parte dello *jus ad bellum*, la Carta delle Nazioni Unite o anche *Dichiarazione sui Principi di Diritto Internazionale concernente le relazioni amichevoli* del 1970.

¹²¹ Vedi Rogers A., *Manual of the Law of Armed Conflict*, per UK Ministry of Defence, Oxford, 2004, par. 5.33.3.

¹²² Vedi Camera d'Appello della Corte Speciale per la Sierra Leone, *Prosecutor v. Fofana & Kondewa*, caso N° SCSL-04-14-A, sentenza del 28 maggio 2008, paragrafi 529 - 530.

¹²³ Vedi Treves T., *op.cit.*, pp. 445 - 447 e anche Delupis I.D., *op.cit.*, capitolo 2, parte B.

guerra e del diritto internazionale umanitario, mitigandone le pene per le violazioni commesse¹²⁴.

Ai fini del presente lavoro, ci si propone di illustrare i punti fondamentali del Rapporto Goldstone, valutandone gli aspetti di maggior criticità giuridica e fornendo al riguardo un punto di vista alternativo rispetto alle considerazioni svolte nel medesimo Rapporto.

¹²⁴ Vedi anche Dinstein Y., *War, Aggression and Self-defence*, Cambridge, 2005, dove l'autore dice: « *Distinguishing between victim and aggressor or between just and unjust causes in applying the law of armed conflict will (lead) to a complete disintegration of the jus in bello* », p. 156.

2. La fase aerea

Nel Rapporto redatto dalla Missione di *Fact-Finding* delle Nazioni Unite si prende in analisi, separatamente, la fase aerea e la fase terrestre dell'operazione "Piombo fuso", al pari di quanto pianificato dalla stessa *Israeli Defense Force* (IDF).

Nel periodo che va dal 27 dicembre 2008 al 3 gennaio 2009, l'Alto Comando israeliano ha utilizzato esclusivamente l'*Israeli Air Force* (IAF) per distruggere 603 obiettivi¹²⁵ che sospettava o riteneva essere infrastrutture di Hamas; al 31 dicembre 526 di questi risultavano distrutti¹²⁶.

Con riferimento a detta fase, la Missione prende in considerazione solo una serie limitata di incidenti, tra cui il più significativo è il bombardamento aereo-navale, del 27 dicembre 2008, delle stazioni di polizia di Gaza City¹²⁷, durante il quale perdono la vita 248 agenti di

¹²⁵ Nel definire gli obiettivi militari l'IDF ha fatto uso dei ricognitori *Predator* (UAVs) per stabilire il vantaggio o meno della sua distruzione e solo in un secondo momento sono intervenuti gli F-16, dunque non è stato ingaggiato al conflitto terra-aria tra i caccia dell'IAF e i gruppi di Hamas; vedi in merito Schmitt M.N., *Precision attack and international humanitarian law*, in *International Review of the Red Cross*, 2005, pp. 445 - 466, ed anche Cordesman A.H., *The "Gaza War" a strategic analysis*, *Center for strategic & international studies*, 2 febbraio 2009.

¹²⁶ Vedi *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, capitolo VI, paragrafo 333.

¹²⁷ *Ibidem*, paragrafi 391-395.

polizia¹²⁸. Nell'analizzare l'attacco, il Rapporto rileva l'impossibilità da parte del Comando israeliano di stabilire se in quel momento all'interno delle caserme fossero o meno presenti le milizie di Hamas¹²⁹ e dunque la Missione giunge a ritenere che l'azione militare fosse stata eseguita senza tenere in giusta considerazione il principio di proporzionalità. Secondo la Missione, in definitiva, almeno nel caso del quartier generale di Arafat City, l'IDF ha violato l'inderogabile diritto alla vita, sancito dai Patti sui diritti civili e politici, uccidendo deliberatamente 99 membri della polizia¹³⁰. Al riguardo non ci si può esimere dal precisare che porre le forze di polizia come legittimi obiettivi della violenza bellica non è proibito dal diritto internazionale umanitario, purché gli agenti siano integrati nelle forze armate dello Stato Parte al conflitto¹³¹. Ancora, la Regola 5 codificata dal Comitato Internazionale delle Croce Rossa (ICRC) prevede che, anche in assenza di un atto di legge formale, lo

¹²⁸ Le forze di polizia nei Territori Palestinesi Occupati, sono state istituite con gli *Accordi di Gaza e Gerico*, e definivano di comune accordo con Israele le funzioni e i compiti della "polizia palestinese", vedi anche *Israel Ministry of Foreign Affairs, Gaza-Gerico Agreement*, articolo 3 Allegato I, disponibile su: <http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace%20Process/Guide%20to%20the%20Peace%20Process/Gaza-Jericho%20Agreement%20Annex%20I>.

¹²⁹ Vedi *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, capitolo VII, paragrafi 426 e 431.

¹³⁰ *Ibidem*, paragrafi 431- 436.

¹³¹ Vedi Dinstein Y., *The Conduct of hostilities under the law of international armed conflict*, Cambridge, 2004, capitolo 4.

stato degli agenti di polizia può essere giudicato in maniera sostanziale mediante i criteri con cui si definisce una forza armata¹³².

C'è dunque da valutare se, nel caso specifico, lo Stato d'Israele abbia o meno bilanciato il vantaggio militare anticipato con la perdita di vite civili. Considerato che di 250 agenti presenti nelle caserme al momento dell'attacco, circa 215 erano ritenuti uomini dell'*Executive Force* di Hamas, i quali avevano equipaggiato i mezzi di polizia con missili anti-carro, mortai, mitragliatrici pesanti e granate¹³³, già la Commissione Arbitrale tra Etiopia ed Eritrea, nel caso del bombardamento alla centrale elettrica di Hirgigo, chiarisce che l'attacco ad obiettivi c.d. "dual-use"¹³⁴ non rappresenta una violazione del diritto di guerra se, grazie alla loro distruzione, una Parte può ottenere un vantaggio militare diretto nelle operazioni¹³⁵. Pertanto, nel caso preso in esame, la *debellatio* di forze armate ostili all'IDF risulta essere legittimamente inquadrata come

¹³² Cfr. Henckaerts J.M. and Doswald-Beck L., in *Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules*, Cambridge, 2009. Nella stessa Regola 5 vengono tra l'altro elencati gli elementi identificativi di una forza armata, ovvero: i) un comando responsabile, ii) emblemi distintivi e riconoscibili a distanza, iii) portare in maniera visibile le armi, iv) la condotta delle operazioni deve essere in accordo con le leggi e le consuetudine di guerra.

¹³³ Vedi *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, capitolo VII, paragrafo 406.

¹³⁴ In merito al concetto di obiettivo "dual use" vedi Fenrick W.J., *Targeting and Proportionality during the NATO Bombing Campaign against Yugoslavia*, in *European Journal of International Law*, 2001, pp. 489 - 502.

¹³⁵ Vedi Corte Permanente di Arbitrato, *Case Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Partial Award, Western Front, Aerial Bombardment and Other Claims, Eritrea's Claims 1, 3, 5, 9-13, 14, 21, 25 & 29. 19 dicembre 2005*. In merito vedi anche Gray C., *The Eritrea/Ethiopia Claims Commission OverSteps Its Boundaries: A Partial Award?*, in *European Journal of International Law*, 2006, pp. 699 - 721.

obiettivo in grado di far conseguire un indubbio *vantaggio militare anticipato*¹³⁶ all'esercito israeliano. Inoltre, nel Rapporto non viene valutato come 34 vittime, ovvero il bilancio di coloro i quali l'IDF ha ammesso non appartenere all'*Executive Force*, possano legittimamente rientrare nel bilancio dei *danni collaterali*¹³⁷, senza che per questo l'azione israeliana sia definita come grave violazione del diritto internazionale umanitario.

Un'altra violazione del diritto internazionale umanitario rilevata nel Rapporto Goldstone riguarda le misure precauzionali adottate da Israele nei confronti dei civili di Gaza durante l'operazione in esame, giudicate insufficienti dalla Missione di *Fact-Finding*.

Ai sensi dell'articolo 58 del Primo Protocollo Addizionale del 1977, le Parti ad un conflitto devono prendere "*the maximum extent feasible precautions*" riguarda agli effetti di un attacco sulla popolazione civile. La norma, mutuata dal diritto internazionale consuetudinario¹³⁸, fu nel 1973 accolta con favore dallo stesso Stato d'Israele che, in seguito,

¹³⁶ Vedi Sassoli M., *Legitimate targets of attacks under international humanitarian law*, Cambridge, 2003.

¹³⁷ Cfr Dinstein Y., *The Conduct of hostilities under the law of international armed conflict*, Cambridge, 2004. Un chiaro esempio della nozione di *danno collaterale*, è infatti dato dal professor Dinstein; «Costituisce una grave violazione del principio di proporzionalità la distruzione di un intero villaggio - con 100 civili - per eliminare un singolo cecchino nemico. Al contrario - se si elimina il cecchino nemico e allo stesso tempo si neutralizza anche una batteria di artiglieria - la distruzione del villaggio può essere giustificata, come danno collaterale», p.122 - 123

¹³⁸ Vedi Regola 15, in Henckaerts J.M. and Doswald-Beck L., *op.cit.*.

avrebbe rifiutato di divenire Parte al Primo Protocollo di Ginevra¹³⁹. La stessa norma è contenuta pure nella Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sui “*Principi di base per la protezione della popolazione civile nei conflitti armati*”¹⁴⁰ del 1970, in cui si richiede agli Stati Parte ad un conflitto di prendere ogni misura necessaria per prevenire uccisioni, ferimenti o danni alla popolazione civile e alle sue proprietà.

Dal 27 dicembre 2008 al 18 gennaio 2009, Israele ha lanciato su Gaza più di 2,500,000 volantini, effettuato circa 165,000 chiamate con messaggi pre-registrati, diffuso 300,000 note di allarme, trasmesso allarmi via radio e fatto uso del *roof-knocking*¹⁴¹, ovvero il lancio di razzi luminosi sui tetti delle case per segnalare che l'edificio è considerato un obiettivo militare da colpire e distruggere. Nonostante la stessa Missione abbia rilevato come in molti casi queste misure precauzionali adottate dall'IDF hanno salvato vite civili¹⁴², essa conclude che, pur comprendendo le esigenze dell’“*elemento sorpresa*”, le stesse non sono

¹³⁹ Vedi ICRC, *The International Committee's Action in the Middle East*, paragrafo 51. Vedi anche i resoconti della Conferenza diplomatica multilaterale: *United Nations - Treaty Series*, United Nations Publications, disponibili su: <http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201125/volume-1125-I-17512-English.pdf>.

¹⁴⁰ Vedi Assemblea Generale, Risoluzione A/RES/25/2675 (XXV), del 9 dicembre 1970.

¹⁴¹ Vedi *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, capitolo IX, paragrafi 498 - 507.

¹⁴² *Ibidem*, paragrafo 656. La Missione riporta il caso del Signor *Abu Askar*, che grazie alla telefonata ricevuta dall'IDF, che lo sul fatto che la sua abitazione sarebbe stata bombardata, riesce non solo ad evacuare i suoi familiari, ma salva anche la vita di altre 40 persone, suoi vicini di casa.

state sufficienti; infatti, per la posizione di assoluto dominio che lo Stato d'Israele detiene sul territorio e sui cieli di Gaza e per la preparazione tecnica-strategica delle sue forze armate, gli allarmi dati non sono stati abbastanza accurati poiché, in alcuni casi, agli avvertimenti non è seguito l'attacco e ciò avrebbe creato incertezza nella popolazione¹⁴³.

Appare chiaro come la qualificazione degli obblighi imposti ad Israele dal diritto internazionale umanitario nel Rapporto Goldstone è frutto di un'errata interpretazione della norma internazionale in base alla quale viene in rilievo il fattore della proporzionalità come elemento di valutazione circa l'efficacia delle misure di allarme precauzionale¹⁴⁴, un fattore che però non è presente né nei Protocolli Addizionali del 1977 né tanto meno nella Convenzione dell'Aja. Lo stesso Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC), nel suo commento alle norme del diritto internazionale umanitario, chiarisce come il termine “*all feasible precautions*” debba intendersi limitato ad ogni possibile misura precauzionale praticabile o praticamente possibile¹⁴⁵.

C'è infine da aggiungere che la Missione di *Fact-Finding* delle Nazioni Unite, nel menzionare l'articolo 58 del Primo Protocollo Addizionale del 1977, non fa per nulla riferimento al fatto che l'obbligo in esso contenuto riguarda «le Parti in conflitto» e non solo lo Stato che effettua l'attacco; tanto più che la stessa limita tali misure precauzionali al solo divieto di

¹⁴³ *Ibidem*, paragrafi 508 - 510 e 535 - 540.

¹⁴⁴ Vedi Blank L.R., *op.cit.*, pp. 347 - 402.

¹⁴⁵ Vedi Regola 15, in Henckaerts J.M. and Doswald-Beck L., *op.cit.*.

utilizzo degli scudi umani¹⁴⁶, senza menzionare gli obblighi a cui i guerriglieri palestinesi erano sottoposti ai sensi del suddetto articolo 58. Per quanto riguarda invece il fattore temporale, che secondo la Missione avrebbe reso inefficaci ed incerte le misure precauzionali prese, va ricordato che, in base agli articoli 57 e 58 del Primo Protocollo Addizionale del 1977, è compito del comando scegliere gli obiettivi e valutare l'effettivo vantaggio militare rispetto ai possibili danni collaterali, ma questa scelta è basata su valutazioni legate al momento contingente¹⁴⁷, suscettibili dunque di essere modificata nel tempo, considerata la tattica di guerriglia utilizzata dai gruppi armati Palestinesi, basata sullo spostamento di ora in ora di basi e arsenali.

¹⁴⁶ Vedi articolo 28 Quarta Convenzione di Ginevra 1949 e articolo 51(7) Primo Protocollo Addizionale 1977.

¹⁴⁷ Vedi anche Schmitt M.N., *Precision attack and international humanitarian law*, in *International Review of the Red Cross*, 2005, pp. 445 - 466.

3. La fase terrestre

La Missione di *Fact-Finding* delle Nazioni Unite prende poi in esame i fatti che vengono considerati una prova delle violazioni più gravi del diritto internazionale umanitario commesse nell'ambito della seconda fase dell'operazione "Piombo fuso". Il 3 gennaio 2009 l'*Israeli Defense Force* (IDF) dà avvio alle operazioni di terra¹⁴⁸, dividendo in due parti la Striscia di Gaza, per concentrare poi il suo potere offensivo contro la parte Nord della Striscia in cui si verificano il maggior numero di attacchi con missili e colpi di mortaio verso le città del Sud d'Israele¹⁴⁹.

Il 18 gennaio 2009 si concludono tutte le operazioni terrestri e aeree come conseguenza del *cessate il fuoco* proclamato unilateralmente da Israele. Secondo il bilancio dell'IDF, le vittime accertate sono 1.166, di cui 709 identificate come agenti operativi di Hamas e 295 come palestinesi "non coinvolti", mentre a 162 non viene attribuita l'appartenenza ad alcuna organizzazione terroristica¹⁵⁰.

¹⁴⁸ Vedi *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, capitolo VI; è importante sottolineare come questa fase, secondo quanto la Missione, sarà caratterizzata rispetto alla prima da un maggior numero di incidenti, paragrafo 349.

¹⁴⁹ *Ibidem*, paragrafo 338. Nell'analizzare questa tattica militare appare tra l'altro evidente come fosse nell'intenzionalità del comando israeliano distruggere esclusivamente le minacce contro la popolazione di Sderot e Negev, tentando di limitare al minimo le perdite di civili palestinesi. Per avere un quadro più chiaro in merito vedi documento D1 e D1 *bis* in Appendice.

¹⁵⁰ *Ibidem*, paragrafo 357.

Prima di passare all'analisi degli incidenti analizzati nel Rapporto Goldstone e alla loro valutazione, è opportuno soffermarsi sulla disparità tra il numero di vittime civili diffuso da Israele e quello diffuso dalle organizzazioni non governative (NGO)¹⁵¹. Il problema centrale rilevato dalla stessa Missione risiede infatti nella difficile distinzione tra civili e combattenti irregolari¹⁵², ossia terroristi.

La concezione di terrorista che il diritto internazionale fornisce non è omogenea e appare dunque difficile considerare tale figura come “combattente regolare”. Dalle osservazioni svolte dal Comitato dei Diritti Umani in ordine al Rapporto su Israele dell'agosto 2003¹⁵³, si evince infatti che i terroristi non sono definiti combattenti o individui che prendono parte alle ostilità in uno scenario di conflitto internazionale, ma civili fin tanto che non eseguono l'attacco. Nonostante appaia estremamente complesso valutare il *vantaggio militare diretto* nel definire un individuo sospettato di terrorismo come obiettivo, rispetto ai

¹⁵¹ Secondo i dati dell'organizzazione non governativa *B'Tselem* sono 1.387 di questi 773 non avevano preso parte alle ostilità, disponibili su: http://old.btselem.org/statistics/english/casualties.asp?sD=27&sM=12&sY=2008&eD=18&eM=01&eY=2009&filterby=event&oferet_stat=during.

¹⁵² La distinzione tra combattenti irregolari e combattenti regolari, è un corollario del principio di distinzione tra civili e combattenti. Secondo la definizione del diritto internazionale dei conflitti armati, i combattenti irregolari sono tutti coloro che violando il principio di distinzione partecipano al conflitto senza però indossare alcun emblema o divisa che permetta al nemico di distinguerli dai civili. Dinstein Y., *The Conduct of hostilities under the law of international armed conflict*, Cambridge, 2004.

¹⁵³ Il Consiglio afferma che spetta allo Stato dover distinguere tra civili ed *individui che costituiscono una minaccia*, in *Concluding Observations of the Human Rights Committee on Report of Israel*, 21 agosto 2003, CCPR/CO/78/ISR.

danni collaterali che questo potrebbe eventualmente provocare¹⁵⁴, gran parte della dottrina ritiene che, soprattutto nell'ambito delle guerre asimmetriche, la definizione del Comitato dei Diritti Umani annullerebbe totalmente il *vantaggio militare anticipato* che la Parte in conflitto potrebbe ottenere dall'attacco¹⁵⁵.

Tra l'altro, c'è da sottolineare che, in un conflitto armato che oppone essenzialmente uno Stato a gruppi terroristici, com'è stata l'operazione "Piombo fuso", lascia perplessi la teoria secondo cui i terroristi, spesso kamikaze, sono civili fin tanto che non ci sono prove certe di una loro partecipazione diretta ad un attacco contro civili¹⁵⁶. Dunque, occorre particolare attenzione nel valutare, in relazione al bilancio delle vittime causate dall'operazione militare israeliana, quante di queste fossero civili e quante, al contrario, abbiano preso direttamente parte alle ostilità pur conservando apparentemente lo status di civili, poiché dipendono proprio da questa distinzione le considerazioni giuridiche a cui giunge la Missione ONU.

Occorre quindi analizzare gli eventi che maggiormente hanno caratterizzato le violazioni del diritto internazionale umanitario e che sono stati ritenuti prova dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità commessi nell'ambito del conflitto armato di Gaza.

¹⁵⁴ Vedi Kretzmer D., *op.cit.*, pp. 171 - 212.

¹⁵⁵ Vedi Tams C.J., *op.cit.*, pp. 359 - 397.

¹⁵⁶ Vedi Kretzmer D., *op.cit.*, pp. 171 - 212.

Il primo incidente che rileva il Rapporto della Missione ONU riguarda l'attacco al complesso UNRWA, il 15 gennaio 2009, quando l'IDF risponde al fuoco di un gruppo di guerriglieri palestinesi nascosti tra gli edifici civili nel quartiere di Rimal e colpisce con 3 missili ad alto potenziale¹⁵⁷ e 7 granate al fosforo bianco la sede dell'agenzia delle Nazioni Unite "*Relief and Works*" a Gaza City, provocando così un incendio che distrugge totalmente diverse aree del complesso ONU. Secondo quanto riportato da John Ging, direttore delle operazioni all'UNRWA, al momento dell'attacco nel compound delle Nazioni Unite c'erano circa 120.000 l di benzina; altri 49.000 l erano contenuti nei camion cisterna parcheggiati fuori dall'edificio e la struttura al momento dell'attacco ospitava tra i 600 e i 700 civili¹⁵⁸, che proprio su proposta israeliana si erano ivi rifugiati¹⁵⁹. Tale incidente è molto simile a quello del 5 gennaio 2009 in al-Fakhura Street, sede della scuola elementare dell'UNRWA, quando l'IDF, attaccata dai colpi di mortai dei guerriglieri di Hamas, risponde al fuoco con colpi di artiglieria al fosforo bianco mentre in strada si trovano circa 150 persone e nella scuola vi sono 1.368 civili identificati e perquisiti all'ingresso dal personale ONU. Complessivamente, negli scontri perdono la vita 35 persone. Il padre di

¹⁵⁷ Vedi *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, capitolo IX, paragrafo 569, pur non avendo prove certe la Missione ritiene che i tre missili ad alto potenziale erano probabilmente *Dense Inert Metal Explosive* (DIME).

¹⁵⁸ *Ibidem*, paragrafi 541 - 548.

¹⁵⁹ *Ibidem*, paragrafo 505, in cui la Missione rileva che l'IDF il 3 gennaio 2009 aveva preventivamente informato la popolazione tramite messaggio radio di recarsi nel complesso centrale dell'UNRWA a Gaza City per ricevere assistenza medica.

tre delle vittime segnala però che i militari israeliani lo avevano contattato personalmente sette minuti prima dell'attacco, intimandogli di mettersi in salvo con la sua famiglia¹⁶⁰. In entrambe le circostanze, la Missione presieduta dal giudice Goldstone conclude che l'IDF ha deliberatamente aperto il fuoco in un'area densa di civili, facendo un uso illegale delle munizioni al fosforo bianco, violando quindi il principio di proporzionalità, così come codificato dagli articoli 51 e 57 del Primo Protocollo Addizionale del 1977.

Proprio in relazione ai due attacchi va notato come nel Rapporto Goldstone non si tenga conto di due aspetti fondamentali nella valutazione della proporzionalità: *in primis* il vantaggio militare diretto che si sarebbe conseguito arrestando un attacco suscettibile di mettere in pericolo la vita dei soldati dell'IDF¹⁶¹ e degli stessi civili Palestinesi¹⁶²; inoltre il diritto alla legittima difesa che può essere esercitato da ogni singolo soldato¹⁶³.

Circa la proporzionalità, si ricorda che la Corte Suprema d'Israele, nel caso *Beit Sourik Village Council v. the Government of Israel and*

¹⁶⁰ *Ibidem*, paragrafi 651 - 664.

¹⁶¹ Vedi *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, capitolo X, paragrafo 572.

¹⁶² Vedi Blank L.R., *op.cit.*, pp. 347 - 402. In merito la professoressa Blank sottolinea in oltre come la Missione ONU, non valuti il vantaggio militare diretto che l'IDF ne avrebbe tratto dal neutralizzare postazioni di lancio di missili e colpi di mortaio, che tra l'altro costituiva l'obiettivo primario dell'operazione "Piombo fuso".

¹⁶³ Vedi Capitan of U.S. Army National Guard Schoenekase D.P., *Targeting Decisions Regarding Human Shields*, Washington D.C., 1990.

*Commander of IDF Forces in the West Bank*¹⁶⁴, distingue tre parametri utili a valutare il rispetto del principio di proporzionalità, specificando che lo si ritiene violato se almeno uno di questi tre elementi è assente. In primo luogo, occorre che sia presente il c.d. «*rational means test*», ovvero l'uso di mezzi meno lesivi degli interessi individuali. In secondo luogo, occorre valutare il «*least injurious means test*», ovvero la commisurazione tra fini e mezzi. In terzo luogo, c'è la valutazione di proporzionalità vera e propria, ovvero il bilanciamento tra danni arrecati e vantaggi ottenuti; questo parametro però va valutato nell'immediatezza della situazione. Nel caso della sede UNRWA a Gaza City, l'uso del fosforo bianco per creare una cortina fumogena ed annientare gli obiettivi nel più breve tempo possibile appare del tutto legittimo, rispetto al rischio che una delle due Parti potesse colpire le cisterne di benzina causando centinaia di morti tra i civili nella base¹⁶⁵. Nel caso di *al-Fakhura*, non si comprende invece come, secondo la Missione di *Fact-Finding*, l'utilizzo degli F-16 o di elicotteri con missili guidati ad alto potenziale in un area densamente popolata potesse essere più "proporzionale" delle granate fumogene¹⁶⁶, considerando anche che

¹⁶⁴ Vedi Corte Suprema d'Israele, *Beit Sourik Village Council v. the Government of Israel and Commander of IDF Forces in the West Bank*, H.C.J. 2056/04, sentenza del 30 giugno 2004.

¹⁶⁵ Nel Rapporto non si rilevano al contrario vittime negli scontri del 15 gennaio 2009 attorno la sede UNRWA, vedi *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, capitolo IX.

¹⁶⁶ *Ibidem*, paragrafo 696.

nell'incidente ci sono state solo 35 vittime a fronte dei 1,368 civili messi in pericolo dalle tecniche di guerriglia utilizzate da Hamas.

Si sottolinea ancora una volta però che, per quanto riguarda il principio di precauzione, nel Rapporto Goldstone non si rilevano violazioni da parte dei gruppi armati palestinesi¹⁶⁷, nonostante questi utilizzassero i civili e le strutture protette come *scudi* per effettuare gli attacchi contro l'IDF. Ciò potrebbe comportare la violazione degli articoli 51(7), 57 e 58 del Primo Protocollo Addizionale del 1977; ancora, potrebbero configurarsi talune responsabilità individuali ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2b(xxiii) dello Statuto della Corte Penale Internazionale.

Altro aspetto, che nel Rapporto Goldstone viene considerato come elemento caratterizzante la violazione nei casi sopra esposti, concerne l'uso delle munizioni al fosforo bianco¹⁶⁸ (WP). Questo tipo di armamenti non è proibito da alcuna norma internazionale¹⁶⁹, dal momento che la Convenzione sulle armi chimiche vieta solo l'uso di tutte quelle munizioni che sono specificamente concepite per causare morte o sofferenza come effetto del prodotto chimico utilizzato¹⁷⁰, mentre il primo utilizzo di munizioni al WP è quello d'illuminare o di

¹⁶⁷ *Ibidem*, paragrafi 36 - 41 ed anche capitolo VIII, paragrafo 495. La Missione ONU, nel valutare le violazioni dei gruppi armati palestinesi si limita sempre e solo a «non escludere» che questi abbiano potuto lanciare attacchi da luoghi protetti.

¹⁶⁸ Vedi *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, capitolo IX, paragrafo 568.

¹⁶⁹ Vedi MacLeod I.J. and Rogers A.P.V., *The Use of White Phosphorus and The Law of War*, in *Yearbook of International Humanitarian Law*, 2009, p.75 - 97.

¹⁷⁰ *Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, stoccaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione*, Parigi 1993, Articolo 2 paragrafo 1(b).

produrre una cortina fumogena. Specificato ciò, è comunque proibito impiegare munizioni al WP in funzione anti-uomo¹⁷¹, ovvero sfruttare il potere offensivo della sostanza lanciandola direttamente su civili o militari, poiché un simile utilizzo farebbe risultare l'arma direttamente e non accidentalmente concepita per produrre morte ed inutile sofferenza all'avversario.

L'uso massiccio che l'IDF ha fatto di questa tipologia di armi potrebbe risultare dunque problematica non tanto per gli incidenti in sé, ma in quanto il comando israeliano non ha mai informato le autorità sanitarie di Gaza, rendendo difficile per i medici comprendere il modo migliore per trattare le ustioni provocate dalla sostanza.

La Missione di *Fact-Finding* delle Nazioni Unite rileva anche come, nell'ambito del conflitto, l'IDF abbia intenzionalmente attaccato obiettivi "specialmente protetti"¹⁷².

Già nel corso dell'operazione militare lo Stato d'Israele denunciava l'utilizzo, da parte dei gruppi armati palestinesi, delle moschee come luoghi di stoccaggio di armi, ed invero va rilevato come Hamas

¹⁷¹ Il fosforo bianco è una sostanza chimica che brucia per autoignizione, quando si trova a contatto con l'ossigeno, ad una temperatura di circa 5000 F°, producendo un denso fumo accecante. Se in contatto con la pelle provoca ustioni che arrivano fino in profondità nel tessuto muscolare, poiché la sostanza brucia fin tanto che non si esaurisce o non viene in contatto con l'ossigeno, per altro se trattata con l'acqua reagisce producendo acido fosforico altamente corrosivo. Fonte: *Federation of American Scientists*, disponibile su: <http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/m15.htm>.

¹⁷² Vedi Delupis I.D., *op.cit.*, capitolo 8 e anche Dinstein Y., *The Conduct of hostilities under the law of international armed conflict*, Cambridge, 2004, capitolo 6.

utilizzasse questi edifici per lanciare razzi Qassam e colpi di mortaio contro le città israeliane. Nonostante, in caso di conflitto armato, la Convenzione dell'Aja sulla protezione dei beni culturali del 1954, l'articolo 53 del Primo Protocollo Addizionale del 1977 e l'articolo 16 del Secondo Protocollo Addizionale del 1977, conferiscano ai luoghi di culto una protezione rafforzata¹⁷³ rispetto a quella generalmente concessa agli obiettivi civili, essa in ogni caso decade qualora una delle Parti al conflitto ne faccia uso per scopi bellici¹⁷⁴, come ne caso dello stoccaggio di armi. In merito all'uso improprio delle moschee da parte dei gruppi armati palestinesi, la Missione non ha rilevato alcuna prova di quanto dichiarato dallo Stato d'Israele poiché non è stata in grado di effettuare indagini in merito¹⁷⁵.

Si analizzano pertanto i casi degli attacchi agli ospedali e alle ambulanze. L'ospedale Al-Quds, il 15 gennaio 2009, senza alcun preavviso, veniva fatto oggetto di un pesante bombardamento da parte dell'IDF, che metteva in pericolo i medici, lo staff e 50 pazienti dell'ospedale; lo stesso accadeva in relazione all'ospedale al-Wafa, fatto oggetto di due pesanti bombardamenti il 5 gennaio e il 16 gennaio

¹⁷³ Vedi in merito Leanza U. e Caracciolo I., *Il diritto internazionale: diritto per gli Stati e diritto per gli individui*, Torino, 2010, Capito 13, paragrafo 3.

¹⁷⁴ Cfr. Fleck D., *The handbook of humanitarian law in armed conflicts*, Oxford, 2008, p. 401 ss.

¹⁷⁵ Vedi *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, capitolo IX, paragrafo 610 - 611. Per avere un quadro più chiaro in merito vedi documento D2 in Appendice.

2009¹⁷⁶. In entrambi i casi, il Comando israeliano ha affermato di aver semplicemente risposto al fuoco di terroristi che utilizzavano le strutture sanitarie come scudo per attaccare¹⁷⁷. Le conclusioni del Rapporto Goldstone però sollevano qualche dubbio poiché, pur non potendo riscontrare l'utilizzo di queste aree da parte di Hamas né tanto meno escludere che in certe occasioni le stesse siano state utilizzate per stoccare armi o condurre attacchi¹⁷⁸, la Missione ritiene che Israele abbia violato gli articoli 18 e 19 della Quarta Convenzione di Ginevra del 1949, che proibiscono in ogni circostanza l'attacco contro ospedali civili organizzati per dare soccorso a feriti, infermi e donne incinte; come pure l'articolo 57 del Primo Protocollo Addizionale del 77¹⁷⁹, che codifica una norma del diritto internazionale consuetudinario¹⁸⁰. Bisogna però ricordare che c'è un'ampia pratica degli Stati¹⁸¹ che dimostra come questa protezione cessi qualora l'ospedale venga usato per acquisire un

¹⁷⁶ *Ibidem*, paragrafi 594 - 609 e 629 - 642, va però precisato che nell'attacco del 5 gennaio 2009 il personale della struttura era stato preventivamente avvisato dall'IDF.

¹⁷⁷ *Ibidem*, paragrafo 640. Secondo alcune indiscrezioni l'IDF riteneva che nell'ospedale al-Wafa si nascondesse Muhammad al-Deif, noto membro delle milizie di Hamas.

¹⁷⁸ *Ibidem*, capitolo VIII, paragrafi 467 e 472.

¹⁷⁹ Vedi *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, capitolo IX, paragrafi 643 - 650.

¹⁸⁰ Vedi Regola 35, in Henckaerts J.M. and Doswald-Beck L., *op.cit.*.

¹⁸¹ Vedi *Human Rights Watch, Off Target: The Conduct of the War and Civilian Casualties in Iraq*, dicembre 2003, pp. 72 - 79.

illegittimo vantaggio militare sul nemico¹⁸², trasformandosi così in obiettivo militare.

Riguardo invece agli incidenti concernenti le ambulanze, bisogna innanzitutto chiarire che, ai sensi dell'articolo 35 della Prima Convenzione di Ginevra del 1947, dell'articolo 21 della Quarta Convenzione di Ginevra e dell'articolo 21 del Primo Protocollo Addizionale del 1977, i mezzi medici di soccorso sono tutelati, al pari delle strutture ospedaliere, da una regime di "protezione speciale" che garantisce loro la piena libertà di movimento sul campo di battaglia e la totale immunità dalla violenza bellica. In particolare, come specifica la stessa ICRC¹⁸³, gli Stati Parte ad un conflitto armato devono applicare *mutatis mutandis* questo regime di "protezione speciale", ossia non solo sottrarre le ambulanze agli attacchi, ma anche garantire ad esse piena libertà di azione, senza ostacolare in alcun modo il loro transito là dove richiesto.

Si ricorda il grave incidente che ha coinvolto un'ambulanza colpita il 4 gennaio 2009, nell'aria di Beit Lahia con missili flechettes, provocando la morte di un volontario paramedico¹⁸⁴. Sebbene per le unità mediche di trasporto, nel momento in cui queste siano usate per attaccare il nemico o

¹⁸² Articolo 65 Primo Protocollo Addizionale del 1977 alle Convenzioni di Ginevra. Vedi anche Dinstein Y., *The Conduct of hostilities under the law of international armed conflict*, Cambridge, 2004, capitolo 6.

¹⁸³ Vedi Regola 29, in Henckaerts J.M. and Doswald-Beck L., *op.cit.*.

¹⁸⁴ Vedi *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, capitolo IX, paragrafo 864.

per coprire gli spostamenti di truppe, la protezione decada diventando legittimi obiettivi militari¹⁸⁵, la Missione in merito ha affermato che, se in qualche caso le ambulanze sono state usate da Hamas o da altri gruppi armati palestinesi con fini offensivi contro l'IDF, questo è stato un'eccezione e non la regola¹⁸⁶, ammettendo quindi la possibilità che durante il conflitto ci siano state da parte dei gruppi terroristi palestinesi un uso illegittimo di unità e mezzi medici, il che costituisce una grave violazione del diritto internazionale consuetudinario codificato nell'articolo 21 del Primo Protocollo Addizionale del 1977. Nel caso in questione, però, appare appropriata l'accusa di violazione del principio di proporzionalità e distinzione che la Missione muove nei confronti dell'IDF, poiché i flechettes - ossia missili che sparano migliaia di dardi in metallo dalla lunghezza variabile attorno ai 4 cm - se pur non espressamente proibite da alcuna Convenzione, sono state di fatto utilizzate come arma a frammentazione, violando così le norme che proibiscono le bombe a grappolo o ogni altro tipo di armamento che non garantisca un'efficace distinzione tra civili e militari¹⁸⁷.

Il secondo incidente in esame appare invece ancor più preoccupante di quello appena richiamato, poiché l'IDF impedisce, in più circostanze, ad un'ambulanza della *Palestine Red Crescent Society* (PRCS) di soccorrere

¹⁸⁵ Vedi Regola 29, in Henckaerts J.M. and Doswald-Beck L., *op.cit.*.

¹⁸⁶ Vedi *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, capitolo VIII, paragrafo 472.

¹⁸⁷ Vedi *Convention on Cluster Munition*, 30 maggio 2008, articolo 2 paragrafo 2.

il civile, tale Iyad al-Samouni, che i militari israeliani avevano ferito gravemente giorni prima¹⁸⁸. La Missione, che ritiene il fatto credibile, conclude che Israele si è reso colpevole della violazione di una norma del diritto internazionale consuetudinario, codificata dall'articolo 21 del Primo Protocollo Addizionale del 1977, per quanto riguarda la protezione dei mezzi medici di soccorso; della violazione dell'articolo 51 del Primo Protocollo Addizionale del 1977 e dell'articolo 6 dei Patti sui diritti civili e politici per l'omicidio non occasionale, ma anzi voluto ed intenzionale, di 34 civili palestinesi innocenti¹⁸⁹. A tale ultimo riguardo, si prospetta anche responsabilità individuale costituendo, questi fatti,

¹⁸⁸ Vedi *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, capitolo IX, paragrafi 734 - 738. Secondo quanto riportato alla Missione ONU «Nella notte tra il 3 e il 4 gennaio i militari israeliani irrompono nella casa di Iyad al-Samouni, due soldati separano con la forza il capo famiglia Iyad dal resto dei familiari, lo portano nel bagno dell'abitazione, gli urinano addosso, gli mettono una busta di plastica in testa per rendere difficoltoso il respiro e lo interrogano su Hamas, chiedendogli se conosceva membri che abitavano nei paraggi della sua abitazione. All'alba alla famiglia al-Samouni viene intimato di dirigersi a piedi verso Gaza city, mentre questi eseguivano gli ordini dei militari, cecchini israeliani posizionati sul tetto della loro casa sparano alle gambe di Iyad che cade a terra, a Muhammad al-Samouni, parente della vittima, che si trovava dietro, giratosi per soccorrerlo viene puntato un il mirino laser di un fucile al corpo come segno intimidatorio per obbligarlo a riprendere la marcia. Arrivata a Gaza City la famiglia al-Samouni denuncia il fatto all'ospedale al-Shifa, ma allo staff medico viene impedito per ben tre giorni di raggiungere l'uomo ferito, solo l' 8 gennaio l'IDF consentirà all'ambulanza di passare per prelevare il corpo ormai senza vita di Iyad che giaceva ancora incappucciato sulla strada dov'era stato sparato».

¹⁸⁹ Vedi *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, capitolo IX, paragrafi 807 - 819, vedi anche *Human Right Watch, White Flag Deaths, Killings of Palestinian Civilians during Operation Cast Lead*, agosto 2009.

crimini di guerra e crimini contro l'umanità ai sensi degli articoli 7 ed 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale¹⁹⁰.

All'interno del Rapporto Goldstone si rileva poi come entrambe le Parti, nell'ambito dell'operazione "Piombo fuso"¹⁹¹, abbiano fatto uso di civili Palestinesi come scudi umani, il che si configura come una grave violazione del diritto internazionale umanitario, contravvenendo questa tecnica di guerra al principio cardine della distinzione tra civili e combattenti. In merito, va però distinto l'uso degli scudi umani involontari da quello degli scudi umani volontari¹⁹², poiché ne consegue una diversa responsabilità internazionale nei confronti delle Parti. Analizziamo ad esempio la questione della "*Early Warning Procedure*", ossia la tecnica messa a punto dall'IDF che consiste nel costringere¹⁹³ i civili palestinesi ad entrare per primi in abitazioni dove si sospetta

¹⁹⁰ Vedi in merito anche *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, Richard Falk, A/HRC/13/53/Rev.1*, paragrafo 20. Risulta infatti, secondo il Relatore R.Falk, che il Governo israeliano dissuaso il Primo Ministro Moshe Ya'alon, dal recarsi a Londra per una conferenza in quanto l'autorità avrebbe corso il rischio di essere arrestata per i fatti di Gaza del gennaio 2009.

¹⁹¹ Vedi *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, capitolo XIV, in particolare paragrafi 1100 ss., ed anche capitolo VIII, in particolare paragrafi 437 - 479.

¹⁹² Questa distinzione è di fondamentale importanza poiché mentre per gli scudi umani involontari o di prossimità, i civili coinvolti conservano il loro status di non combattenti e devono quindi essere protetti dalla "violenza bellica", al contrario per gli scudi umani involontari i civili coinvolti devono essere considerati legittimi obiettivi militari e il loro attacco non costituisce un *danno collaterale*. Per approfondimenti: Captain of U.S. Army National Guard Schoenekase D.P., *Targeting Decisions Regarding Human Shields*, in *Military Review*, 2004.

¹⁹³ Vedi *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, capitolo VIII, paragrafo 459 e capitolo XIV, paragrafi 1028 - 1085.

nascondersi un membro di Hamas o una *booby-trap*¹⁹⁴, così che i militari non vengano esposti ad alcun pericolo¹⁹⁵. Questo tipo di procedura espone, intenzionalmente, a gravi rischi la salute psichica e fisica dei civili e costituisce dunque una grave violazione dell'articolo 28 della Quarta Convenzione di Ginevra relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra¹⁹⁶, dell'articolo 51 del Primo Protocollo Addizionale del 1977 e della Regola 97 del diritto umanitario consuetudinario codificato dall'ICRC¹⁹⁷. Inoltre la stessa procedura è suscettibile di far sorgere responsabilità individuale ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale. In merito, la Missione di *Fact-Finding* conclude che essa costituisce un trattamento inumano atto a causare volontariamente sofferenze ai civili protetti dalla Quarta Convenzione di Ginevra, che viola detta Convenzione e costituisce un crimine di

¹⁹⁴ Le Booby-Traps sono definite, come dispositivi, dall'aspetto innocuo o sicuro, disegnati specificatamente per ferire o uccidere in maniera inaspettata quando una persona gli si avvicina o li maneggia. Vedi Delupis I.D., *op.cit.*, e anche Dinstein Y., *The Conduct of hostilities under the law of international armed conflict*, Cambridge, 2004.

¹⁹⁵ Vedi Corte Suprema d'Israele, *Adalah v. GOC Central Command, IDF*, H.C.J. 3799/02, sentenza del 23 giugno 2005, in particolare nel paragrafo 5 la stessa IDF presenta alla Corte la tecnica in oggetto.

¹⁹⁶ Vedi Otto R., *Neighbours as human shields? The Israel Defense Forces' "Early Warning Procedure" and international humanitarian law*, in ICRC, dicembre 2006. E' tra l'altro la stessa Corte Suprema d'Israele giudica illegale questo tipo di procedura, vedi: *Ajuri v. IDF Commander*, H.C.J. 7015/02, sentenza del 3 settembre 2002 e *Beit Sourik Village Council v. The Government of Israel et al.*, H.C.J. 2056/04, sentenza del 30 giugno 2004. In merito vedi anche Blum G., *The Laws of War and the "Lesser-Evil"*, in *The Yale Journal of International Law*, 2010, pp. 1 - 69; nell'articolo risulta molto interessante l'analisi dei limiti posti dal diritto internazionale umanitario al principio di necessità rispetto all'utilizzo della "*early warning procedure*" o della tortura per limitare le vittime tra civili e militari.

¹⁹⁷ Vedi Regola 97, in Henckaerts J.M. and Doswald-Beck L., *op.cit.*.

guerra¹⁹⁸. Questa valutazione, giuridicamente corretta, ancora una volta però non tiene conto delle responsabilità dei gruppi armati palestinesi i quali, utilizzando le *booby-trap*, violano il diritto umanitario internazionale¹⁹⁹, che ne proibisce il loro uso in ogni circostanza, definendolo come atto di *perfidia*²⁰⁰.

In merito, dunque, al comportamento di Hamas, gli incidenti sopra esposti di al-Fakhura, della sede UNRWA o dell'Ospedale al-Quds sono, secondo quanto dichiarato da Israele, tutti esempi di come i miliziani palestinesi abbiano sistematicamente utilizzato i civili palestinesi come scudi umani per sferrare attacchi contro l'IDF senza che questa potesse prontamente rispondere al fuoco²⁰¹. Dagli articoli 51(7) e 58(b) del Primo Protocollo Addizionale del 1977, che vietano di utilizzare i civili come scudi per obiettivi militari o di collocarli in zone densamente popolate - letti in combinato disposto con l'articolo 37(19)(b) che definisce atto di perfidia l'utilizzo di abiti civili per camuffare i combattenti - emerge che per il diritto internazionale è sostanzialmente proibita, in ogni circostanza, la tecnica di guerriglia utilizzata da Hamas

¹⁹⁸ Vedi *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, capitolo VIII, paragrafo 459 e capitolo XIV, paragrafo 1101.

¹⁹⁹ Vedi *Convenzione sulle Certe Armi Convenzionali* del 1981, Protocollo II, vedi anche Delupis I.D., *op.cit.*, e Dinstein Y., *The Conduct of hostilities under the law of international armed conflict*, Cambridge, 2004.

²⁰⁰ Vedi Dinstein Y., *The Conduct of hostilities under the law of international armed conflict*, Cambridge, 2004. Vedi anche la definizione di "*perfidia*" dato dall'articolo 37 Primo Protocollo Addizionale del 1977.

²⁰¹ Vedi *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, capitolo VIII, paragrafi 444, 462 e 464. Per avere un quadro più chiaro in merito vedi documento D3 in Appendice.

come metodo di condotta delle ostilità. Nel valutare però i vari incidenti che si sono verificati nel corso dell'operazione militare israeliana, la Missione non «trova alcuna evidenza del fatto che i combattenti Palestinesi si mescolassero alla popolazione per proteggersi dagli attacchi dell'IDF»²⁰², nonostante ci siano varie testimonianze della circostanza che spesso i miliziani di Hamas abbandonavano gli abiti militari per indossare abiti civili²⁰³. Una simile conclusione lascia dunque molti dubbi sulla validità della sintesi che il Rapporto Goldstone fornisce del conflitto di Gaza del 2009, soprattutto perché non si comprende su quali basi giuridiche si possano escludere le dichiarazioni di un membro del Consiglio Legislativo, secondo il quale «(Hamas) ha creato scudi umani di donne, bambini, vecchi e mujahideen, contro le bombe della macchina Sionista», non considerandole una prova del fatto che l'organizzazione forzasse la popolazione a trasformarsi in scudi per gli obiettivi militari²⁰⁴. In ultimo, stando alle considerazioni contenute nel Rapporto Goldstone, si deve ritenere che nei casi al-Fakhura, al-Quds ed UNRWA, gli attacchi dell'IDF fossero diretti e intenzionali contro la popolazione civile di Gaza²⁰⁵, il che non costituisce una semplice violazione degli articoli 51 e 58 del Primo Protocollo Addizionale del

²⁰² Vedi *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, capitolo VIII, paragrafo 481.

²⁰³ *Ibidem*, paragrafo 477 - 479.

²⁰⁴ *Ibidem*, paragrafi 475 - 476.

²⁰⁵ *Ibidem*, paragrafi 39 - 47.

1977, configurandosi come crimine di genocidio²⁰⁶, la cui punizione e prevenzione è definito obbligo “*erga omnes*”²⁰⁷, prospettando conseguenze giuridiche ben più gravi²⁰⁸ di quelle attribuite dalla Missione di *Fact-Finding*. A tale conclusione si potrebbe anche giungere in considerazione del fatto che la Missione ritiene come il grado di preparazione tecnica delle forze militari israeliane, la precisione dei missili in dotazione ed il controllo totale dei cieli e dei mari che l’IDF possedeva sul territorio di Gaza costituiscano tutti elementi utili a dimostrare che lo Stato d’Israele abbia adottato una politica deliberatamente atta a punire indiscriminatamente tutta la popolazione palestinese²⁰⁹, come d’altronde risulterebbe da un presunto comando dello Stato Maggiore Israeliano, che avrebbe ordinato “*(to) destroy 100 homes for every rocket fired*”²¹⁰.

²⁰⁶ Cfr. articolo 2 *Convenzione sulla Prevenzione e Punizione del Crimine di Genocidio*, Assemblea Generale, Risoluzione A/RES/260 del 1948. In merito alla definizione di Genocidio vedi anche articolo 6, *Statuto della Corte Penale Internazionale e Tribunale Internazionale per i Crimini in Jugoslavia*. In particolare nella sentenza, *Radislav Krstić "Srebrenica-Drina Corps"*, OF/P .I.S./609e del 2 agosto 2001, la Corte chiarisce che il crimine di genocidio non dipende dalla scala degli omicidi o dalla presenza di un piano di sterminio, ma dall’intenzionalità d’infliggere una punizione al gruppo che di fatto ne mini la sopravvivenza anche solo attraverso l’uccisione di poche centinaia di persone.

²⁰⁷ Vedi Corte di Giustizia Internazionale, *Reservations to the Convention on the Preventions of Genocide (Advisory Opinion)*, sentenza del 28 maggio 1951.

²⁰⁸ Vedi in merito Frulli M., *Are Crimes against Humanity More Serious than War Crimes?*, in *European Journal of International Law*, 2001, pp. 329 - 350.

²⁰⁹ Vedi *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, capitolo XVI, paragrafo 1175.

²¹⁰ *Ibidem*, paragrafi 1199 - 1212.

La Missione ha inoltre rilevato, senza prove dirette ma solo sulla base delle opinioni del dott.re Mads Gilbert²¹¹, che, durante l'operazione "Piombo fuso", l'esercito israeliano ha fatto uso di un nuovo tipo di arma, ossia le *Dense Inert Metal Explosives* (DIME)²¹². Nessuna norma internazionale proibisce l'uso di questa tipologia di arma, ma nel Rapporto Goldstone si raccomanda di accertare in maniera approfondita la sua compatibilità con il principio di distinzione. In merito allo sviluppo di nuove armi o tecniche di guerra, secondo il principio di umanità, su cui si basa il diritto internazionale umanitario, codificato dalla clausola De Martens²¹³, spetta agli Stati belligeranti valutare di volta in volta che il loro operato non sia causa di sofferenze non necessarie per i combattenti. Da ciò si desume che lo Stato d'Israele avrebbe dovuto effettuare una più accurata valutazione della proporzionalità dello *jus in bello* rispetto all'uso di un'arma che oltre a causare gravissime ferite al corpo umano, produce una serie di micro-schegge non rimovibili di tungsteno, sospettate di essere altamente

²¹¹ Vedi *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, paragrafo 49.

²¹² L'arma è costituita da un mix di esplosivo ad alto potenziale e particelle (1-2mm) di fibra di carbonio tungsteno ed altri metalli pesanti, che hanno il compito di concentrare l'esplosione in un raggio (circa 4 m), relativamente piccolo, provocando così i minori danni collaterali possibili ad oggetti e persone nell'area circostante. Vedi *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, capitolo XII, paragrafo 903; ed anche Amnesty International Publications, *Israel-Opt fuelling conflict: foreign arms supplies to Israel/Gaza, February 2009*.

²¹³ Vedi *Preambolo alla Quarta Convenzione dell'Aja del 1907*. In merito vedi anche Dinstein Y., *The Conduct of hostilities under the law of international armed conflict* Cambridge, 2004, capitolo 3.

cancerogene per l'uomo, il che porrebbe l'arma al limite della legalità ai sensi del Primo Protocollo²¹⁴ che proibisce l'uso di armi che producono frammenti non rilevabili ai raggi-X o che contengano sostanze tossiche come uranio o zinco.

²¹⁴ Vedi *Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati* (CCW), Primo Protocollo - "Proibizione dell'uso di armi intese a ferire con l'uso di frammenti non rilevabili nel corpo umano tramite raggi-X" del 1981, e anche Delupis I.D., *op.cit.*, capitolo 7.

4. La detenzione del caporale Gilad Shalit e gli effetti del blocco su Gaza

Nel suo Rapporto, la Missione delle Nazioni Unite ha messo in luce la relazione intercorsa tra l'operazione militare "Piombo fuso" e la detenzione del soldato israeliano Gilad Shalit²¹⁵, catturato da Hamas nel 2006 durante un'incursione sul territorio israeliano e poi detenuto dal gruppo armato.

Due sono principalmente le questioni da chiarire in merito: lo status giuridico di Shalit, e quindi le norme a cui è sottoposta Hamas, e la liceità dell'embargo imposto dal Governo d'Israele sulla Striscia di Gaza come forma di rappresaglia per il mancato rilascio del soldato.

Qualificare la guerra di Gaza come conflitto internazionale o non internazionale ha un'importanza cruciale per comprendere non solo a quale status sia da ricondurre la detenzione di Gilad Shalit, ma anche e soprattutto a quali norme le Parti in conflitto sono sottoposte²¹⁶.

²¹⁵ *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, capitolo XVIII, paragrafo 1335, la Missione tiene conto delle testimonianze interessanti e anche le testimonianze che indicavano come i soldati israeliani, durante l'operazione militare interrogassero i palestinesi catturati per scoprire il luogo di detenzione di Shalit. In merito confronta anche, capitolo XV, dove la Missione riscontra l'uso sistematico di abusi fisici e morali, contro le persone detenute dei militari israeliani durante l'operazione "Piombo fuso", al fine di carpire informazioni durante gli interrogatori.

²¹⁶ Cfr. Pertile M., *Le violazioni del diritto umanitario commesse da Hamas durante l'operazione Piombo fuso*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2009, pp. 341 e 342.

Qualora si dovesse prendere in considerazione la tesi della diplomazia israeliana, per cui i Territori Palestinesi Occupati prima del 1967 non sarebbero parte di alcuno Stato Sovrano²¹⁷, Shalit risulterebbe un ostaggio detenuto illegalmente da un gruppo terroristico²¹⁸. Nonostante la presa di ostaggi²¹⁹ sia proibita dalla Regola 96 del *Customary International humanitarian law* dell' ICRC e costituisca un crimine di guerra²²⁰ ai sensi dell'articolo 8(2)(a)(viii) e (c)(iii) dello Statuto della Corte Penale Internazionale (ICC), le uniche forme di tutela di cui godrebbe Shalit sono le “*Garanzie Fondamentali*” dell'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra e degli articoli 4 e 5 del Secondo Protocollo Addizionale del 1977, applicabile ai conflitti non internazionali.

²¹⁷ Vedi Domenico G. e Marcelli F., *Il muro di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia*, in *Palestina il diritto contro la guerra*, 2004, disponibile su: <http://www.giuristidemocratici.it/>.

²¹⁸ Alla luce delle dichiarazioni fatte da Hamas durante questi anni, lo status del soldato israeliano risultano infatti più vicine a quello di un ostaggio e che non di un prigioniero di guerra, vedi Issacharoff A., *Hamas wants 1,000 released for Shalit*, in *Haaretz*, 30 aprile 2011.

²¹⁹ La *Convenzione Internazionale contro la presa di ostaggi*, definisce all'articolo 1, la presa di ostaggi come la detenzione o sequestro di una persona, minacciando una “parte terza” di uccidere, ferire o continuare a detenere il prigioniero fin tanto che questa non un agisca o si astenga da compiere ogni atto che costituisca una condizione esplicita o implicita per il rilascio dell'ostaggio.

²²⁰ La presa di ostaggi è riconosciuta come elemento del crimine di guerra anche nello Statuto dell'*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* e *Rwanda* non che dalla Corte Speciale per la Sierra Leone.

Qualora invece si definisse, in linea con l'opinione della maggioranza della comunità internazionale e con la stessa Corte Suprema d'Israele²²¹, il conflitto israleo-palestinese come conflitto internazionale, lo status di Gilad Shalit sarebbe quello di prigioniero di guerra, a cui si applica la Terza Convenzione di Ginevra, che vieta di discriminare, insultare e soprattutto minacciare il prigioniero, stabilendo di proteggerlo durante le azioni di guerra²²². Ciò non di meno, la Corte Internazionale di Giustizia nel “*Caso concernente lo staff diplomatico e consolare degli Stati Uniti a Teheran*” specifica che, ai fini della tutela della persona umana, non può essere fatta alcuna distinzione tra lo status di ostaggio o quello di prigioniero di guerra, poiché privare una persona della libertà, sottoponendola a costrizione fisica e a stress, è già di per sé manifestamente in contrasto con i principi della Carta ONU e con i principi fondamentali enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani²²³.

Infine, come specificato dalle Regole 124, 125 e 126 dell'*International Committee of the Red Cross's Customary International Humanitarian*

²²¹ Cfr. Corte Suprema d'Israele, *Public Committee Against Torture v. Government of Israel*, H.C.J. 769/02, sentenza del 14 dicembre 2006. Nella Sua decisione la Corte specifica che, richiamando sentenze precedenti, « lo scontro tra le organizzazioni terroristiche e l'IDF nei territori occupati delle Judea a Samaria, non rappresentano attività di polizia ma è da considerarsi un conflitto armato», «al quale si applicano le regole del diritto internazionale umanitario molte delle quali costituiscono anche codificazione di regole consuetudinarie del diritto internazionale».

²²² Vedi Leanza U. e Caracciolo I., *Il diritto internazionale: diritto per gli stati e diritto per gli individui, parti speciali*, Torino, 2010.

²²³ Cfr. Corte Internazionale di giustizia, *Caso concernente lo staff diplomatico e consolare degli Stati Uniti a Tehran* (USA v. Iran), sentenza del 24 maggio 1980.

Law, al Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC) deve essere consentito visitare ed accertarsi, con frequenza e per tutto il tempo necessario, delle condizioni di detenzione del prigioniero, recapitargli lettere dei familiari e ristabilire contatti con l'esterno²²⁴. Da tali rilievi si evince, come rimarcato anche dalla Missione²²⁵, che il comportamento di Hamas tendente ad impedire all'ICRC di verificare lo stato di salute del ragazzo²²⁶ e di consegnargli le lettere scritte dai familiari ed altri oggetti²²⁷ costituisce di fatto una grave violazione della Terza Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra, configurandosi come crimine individuale²²⁸ quale che sia la tipologia di conflitto armato che si vuole considerare.

Altro punto da tenere in considerazione, riguardo alla detenzione del soldato Gilad Shalit, è l'intenzionalità dello Stato d'Israele di mantenere il blocco sulla Striscia di Gaza fin tanto che il detenuto non sia rilasciato; ciò costituisce, secondo la Missione ONU, una forma di punizione

²²⁴ Vedi Henckaerts J.M. and Doswald-Beck L., *op.cit.*, pp. 442 - 449.

²²⁵ Vedi *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, capitolo XVIII, paragrafo 1337.

²²⁶ Vedi Mégevand-Roggo B., ICRC Interview: *Gaza: ICRC continues to press for access to Gilad Shalit*, marzo 2010 e *Gaza: ICRC remains determined to help Gilad Shalit*. giugno 2010.

²²⁷ Cfr. Wettach P., ICRC Interview *Gaza: still no ICRC access to Gilad Shalit*, ICRC Archive 2008. Vedi anche ICRC News Release 09/1224, *Gaza: ICRC urges Hamas to allow captured Israeli soldier Gilad Shalit regular contact with his family*, giugno 2009.

²²⁸ Cfr. Pertile M., *op.cit.*, pagina 342.

collettiva²²⁹ nei confronti della popolazione civile residente nella Striscia di Gaza²³⁰.

A partire dal 2006, Israele ha limitato l'importazione di vari beni²³¹ al “*minimo umanitario*”²³² nei territori controllati da Hamas. Questo blocco ha avuto un effetto devastante²³³ sulla popolazione e

²²⁹ Sul concetto di punizione collettiva vedi Ronzitti N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, Torino, 1998, pp. 144 - 147. In merito l'autore specifica che va distinto l'istituto della rappresaglia come contromisura ad un illecito internazionale, dal concetto di rappresaglia bellica, che ha come scopo la dissuasione dell'avversario dal pianificare o porre in atto violazioni dello *jus in bello*.

²³⁰ Cfr. *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, capitolo XVIII, paragrafo 1338, tesi corroborata dalle dichiarazioni del Governo d'Israele, CBS News Channel, *Gaza blockade remains until Shalit freed* del 30 luglio 2009, paragrafo 1331 nota 682.

²³¹ Per una lista dei prodotti consentiti o proibiti vedi in merito documento D4 in Appendice.

²³² Cfr. *Trade off*, in *The Economist*, 1 giugno 2010.

²³³ I dati raccolti da *Food and Agriculture Organization of United Nations (FAO) - UNRWA - World Food Programme (WFP)*, ad aprile 2008 denunciano come circa il 56% degli abitanti di Gaza erano esposti al “*food insecure*” mentre circa il 20% di popolazione era solo marginalmente sicura, nonostante i programmi di aiuto alimentare su larga scala di cui dispone l'area. Sempre dai dati UNRWA appare anche evidente come il blocco abbia causato una carenza di risorse economiche⁷⁴ e una emergenza sanitaria, in particolare il *World Health Organization (WHO)* ha rilevato come nella Striscia di Gaza il 66% dei bambini tra 9 e 12 mesi e il 35% delle donne incinta soffrano di anemia, l'indice di arresto della crescita nei bambini tra 6 e 16 anni sia del 7,2% e l'indice di gracilità nei bambini sia del 3,4% contro lo standard stabilito del 5%⁷⁵, *FAO Country information, West Bank and Gaza Strip*, disponibile su: http://www.fao.org/emergencies/country_information/list/middleeast/westbankandgazastrip/en/; UNRWA, *Quick-response plan to restore critical services to refugees in Gaza*, January - September 2009; *World Food Programme, Occupied Palestinian Territory*, disponibile su: <http://www.wfp.org/countries/occupied-palestinian-territory>.

sull'economia del territorio²³⁴, costringendo molte famiglie ad abbandonarlo.

L'uso della “*starvation*” come tecnica di guerra per ridurre alla fame la popolazione, è proibita sia per i conflitti internazionali che per quelli non internazionali²³⁵ e costituisce, tra l'altro, una grave violazione dell'articolo 51(1) del Protocollo Addizionale I del 1977, nonché un crimine di guerra ai sensi dell'articolo 8(2)(b)(xxv) dello Statuto della Corte Penale Internazionale. Proprio in merito alla legittimità dell'uso di misure non implicanti l'uso delle forze, come può essere considerato l'embargo, la prassi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite fornisce delle *guidelines*²³⁶ utili a definire, attraverso l'individuazione dei destinatari, degli obiettivi e dei limiti della sanzione, le modalità di operatività di quest'ultima²³⁷.

I tre elementi appena evocati rispondono infatti ai criteri di proporzionalità e distinzione e chiariscono come ogni misura implicante

²³⁴ Cfr. ICRC News Release del 14 giugno 2010, *Gaza closure: not another year!*, vedi anche il Country Profiles della *World Health Organization* (WHO) nel quale si rivela come il tasso di disoccupazione raggiunga il 26% della popolazione attiva contro il 6,6% di Israele. La Missione ONU presieduta dal giudice R.Goldstone, ha rilevato che circa il 98% delle industrie che erano presenti prima del 2007 nella Striscia sono ferme o si sono trasferite in Egitto e Giordania per carenza di elettricità e carburante.

²³⁵ Cfr. Regola 53, in Henckaerts J.M. and Doswald-Beck L., *op.cit.*.

²³⁶ Cfr. Farrall J.M., *United Nations Sanctions and Rule of Law*, Cambridge, 2009, parte III (paragrafi 6,7,8) parte IV (paragrafo 9).

²³⁷ Vedi Consiglio di Sicurezza, Risoluzione S/RES/1325 « 14. *Reaffirms its readiness, whenever measures are adopted under Article 41 of the Charter of the United Nations, to give consideration to their potential impact on the civilian population...* ». Vedi anche Simma B., *op.cit.*, p. 735 - 749.

o meno l'uso della forza trovi il suo limite cogente nel rispetto dei diritti umani²³⁸.

Esempio della prassi in merito è la risoluzione del Consiglio di Sicurezza del 1995²³⁹ ex art. 41 della Carta, con cui, per eliminare il rischio di denutrizione e per tutelare la salute della popolazione civile irachena, veniva istituito il c.d. *Oil-for-Food Programme*²⁴⁰, che sospendeva l'embargo sui prodotti petroliferi iracheni al fine di permettere allo Stato iracheno di acquistare cibo e medicinali per far fronte all'emergenza umanitaria.

Il limite imposto all'articolo 41 trova d'altronde la sua *ratio* nel principio di distinzione tra obiettivi civili e militari, per cui le misure restrittive possono riguardare esclusivamente questi ultimi e devono arrecare il minor danno possibile alla popolazione e agli obiettivi civili²⁴¹.

In ragione dei comportamenti coscienti e reiterati²⁴² che il Governo d'Israele ha attuato nei confronti della Striscia di Gaza, utilizzando l'embargo unilaterale sugli alimenti come tecnica di guerra contro i gruppi armati palestinesi, la Missione di *Fact-Finding* ritiene che questi

²³⁸ Cfr. Farrall J.M., *op.cit.*, pp.68 - 72.

²³⁹ Vedi Consiglio di Sicurezza, Risoluzione S/RES/986, del 14 aprile 1995.

²⁴⁰ Wikipedia, *Oil for Food Programme*, disponibile su: http://en.wikipedia.org/wiki/Oil-for-Food_Programme.

²⁴¹ Vedi Regola 53, in Henckaerts J.M. and Doswald-Beck L., *op.cit.*, in particolare *Siege that cause starvation*, p. 188 ss..

²⁴² UN News Center, *UN human rights chief calls for end to Israeli blockade of Gaza Strip*, del 18 novembre 2008.

rappresentino una chiara violazione²⁴³ di norme del Primo Protocollo Addizionale del 1977, dei Patti sui diritti economici, sociali e culturali, della Convenzione sui diritti del Fanciullo, della Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne e siano pure suscettibili di responsabilità individuale, ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2(b)(xxv) dello Statuto della Corte Penale Internazionale²⁴⁴.

Nella valutazione concernente l'impatto del blocco e gli effetti dell'operazione "Piombo fuso", nel Rapporto Goldstone si mette anche in evidenza come il comportamento dello Stato d'Israele tenda ad ostacolare l'esercizio del diritto di autodeterminazione²⁴⁵ da parte della popolazione di Gaza, facendo mancare volutamente alle popolazioni palestinesi tipologie di alimenti, medicine, materiale medico e vestiti, sufficienti al sostentamento e non permettendo lo sviluppo né delle istituzioni né delle attività utili alla stabilizzazione di un governo²⁴⁶.

²⁴³ Cfr. BBC News, Middle East, *ICRC says Israel's blockade Gaza breaks law*, 14 giugno 2010.

²⁴⁴ Vedi *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, capitolo XVII, paragrafo 1305.

²⁴⁵ Vedi Tanca A., *The prohibition of force in the U.N. Declaration on Friendly Relations of 1970*, in Cassese A. (ed.), *The current legal regulation of use force*, Dordrecht, 1986, pp. 397 - 420.

²⁴⁶ Vedi *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, capitolo XVII, paragrafi 1311-1312-1313. Vedi in merito anche *Amnesty International, Suffocating: The Gaza Strip under Israeli Blockade*, gennaio 2010.

5. Il lancio dei razzi Qassam e la violazione del principio di distinzione

La Missione di *Fact-Finding* presieduta dal giudice Goldstone, in accordo con il rapporto dell'*Intelligence and Terrorism Information Center at the Israel Intelligence Heritage & Commemoration Center* (IICC), rileva che dal 2001 al 2008 sono circa 8,000²⁴⁷ i razzi e colpi di mortaio lanciati da Gaza nei territori israeliani. Nel solo periodo tra il 18 giugno ed il 27 dicembre 2008²⁴⁸, le città di Negev, Sderot e Ashkelon sono state colpite da 227 razzi Qassam e 285 colpi di mortaio; inoltre circa 90²⁴⁹ missili vengono lanciati durante i 22 giorni dell'operazione militare a Gaza. A causa del basso potenziale²⁵⁰ e l'assenza di un sistema

²⁴⁷ In seguito all'uccisione di alcuni leader di Hamas, da parte d'Israele si ha un importante aumento di lanci di razzi e colpi di mortaio che passano dai 1157 del 2004 ai 3722 del 2008; fonte: *The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, Terrorism from the Gaza Strip since Operation Cast Lead Data, Type and Trends*, Israele, 2011.

²⁴⁸ Cfr. *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, capitolo XXIV, *Findings* paragrafi 1627 -1724.

²⁴⁹ Vedi *Human Rights Watch, Rockets from Gaza*, dell'agosto 2009; secondo quanto riportato nella pubblicazione, più di 770 civili israeliani sono stati feriti dal lancio di razzi e colpi di mortaio tra il 27 dicembre 2008 e il 19 gennaio 2009.

²⁵⁰ *Ibidem*, p. 7. Il propellente usato nei razzi è un misto di zucchero e nitrato di potassio, mentre per aumentare l'effetto distruttivo dell'esplosione, al TNT viene aggiunto il nitrato di urea, un composto in cristalli dal forte potere corrosivo.

di guida²⁵¹, il bilancio delle vittime causate dal fuoco dei razzi e colpi di mortaio sparati dai gruppi armati palestinesi tra il giugno 2004 e il gennaio 2009 era di solo 21²⁵² vittime. Nonostante ciò, come la Missione rileva, i danni maggiori causati da lancio dei razzi Qassam sono per lo più “invisible damages”. Nella città di Sderot, il 92% della popolazione ha visto o sentito l’impatto di un razzo, il 52% ha subito il danneggiamento delle mura della propria casa e il 65% conosce qualcuno che è stato ferito da un Qassam o da un colpo di mortaio²⁵³. I “danni invisibili” che questi attacchi causano sono testimoniati dai dati della *Israel’s Trauma Center for Victims of Terror and War* (NATAL), la quale indica come nella sola città di Sderot il 28% di adulti e tra il 72% e il 94% di bambini mostrano segni di disordini da stress post-

²⁵¹ Secondo quanto rilevato nel *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, paragrafi 1650 - 1656, l’arsenale dei gruppi armati palestinesi è costituito da: razzi al-Qassam, missili da 122 mm Grand, Fadjr-3 e missili anti corazza Banna 1 e 2. I razzi al-Qassam sfruttano la stessa meccanica dei razzi giocattolo, proprio per la loro facilità di costruzione e di lancio sono l’armamento più utilizzato da Hamas, che ne ha progressivamente aumentato range e potenziale distruttivo arrivando a produrre un razzo il Qassam-3 che ha una portata di circa 10 Km e un contenuto di esplosivo TNT pari a circa 10 Kg. Al contrario i missili Grand, Fadir-3 e Anti-corazza sono armamenti di costruzione per lo più cinese o iraniana e con un range che può arrivare fino a 40 km hanno una portata distruttiva di gran lunga superiore ai razzi “domestici” al-Qassam. Infine ci sono i colpi di mortaio di fabbricazione siriano-palestinese, che con un gittata variabile tra 2 e 15 km sono armi generalmente più accurate e poiché prodotte localmente, molto usate. Confronta anche Amnesty International Publications, *Israel-Opt fuelling conflict: foreing arms supplies to Israel/Gaza, February 2009*. Per avere un quadro più chiaro in merito vedi documento D5 in Appendice

²⁵² Dati raccolti dall’ONG B’tselem, *Fatalities/Attacks on Israeli civilians by Palestinians*, disponibile su: http://www.btselem.org/israeli_civilians.

²⁵³ I dati ripresi da dal governo israeliano in un rapporto del luglio 2009, riportano delle statistiche pubblicate dal *The Guardian*, “Middle East Conflict”, 15 luglio 2009.

traumatico²⁵⁴; soprattutto nei bambini sotto i 12 anni c'è la presenza di sintomi quali paura, problemi comportamentali, scolastici, somatici, nonché regressione, disturbi del sonno, attacchi di panico. Nel Rapporto si evidenzia come i continui allarmi del sistema di sicurezza anti-missile di cui è dotata la città minino di fatto il diritto allo studio di questi bambini, causando una discontinuità scolastica e un tasso di abbandono degli studi tra i più alti del paese²⁵⁵.

Per quanto riguarda invece i danni materiali e l'impatto economico, il lancio di razzi ha causato e sta causando un progressivo impoverimento, con la conseguente emigrazione delle popolazioni israeliane stanziato in quei territori.

I gruppi armati palestinesi giustificano questi attacchi come forma legittima di resistenza contro l'occupazione israeliana o come forma di rappresaglia nei confronti degli attacchi dell'IDF. Sebbene sia l'articolo 1, paragrafo 4, del I Protocollo Addizionale del 1977 annesso alla Convenzione di Ginevra, sia la *Dichiarazione sui Principi di Diritto Internazionale concernente le relazioni amichevoli tra gli Stati* del 1970²⁵⁶, garantiscano ai popoli sottoposti a dominazione coloniale,

²⁵⁴ Cfr. Ashkenazi E. and Grinberg M., *Study: Most Sderot kids exhibit post-traumatic stress symptoms*, in *Haaretz*, 17 gennaio 2008. Per ulteriori approfondimenti vedi anche *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, pagina 463 nota 1029.

²⁵⁵ Cfr. *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, parte III, capitolo XXIV, paragrafi 1695-1702.

²⁵⁶ Cfr. Assemblea Generale, Risoluzione A/RES/25/2625, Preambolo, Annesso I, del 24 ottobre 1970.

occupazione straniera o regimi razzisti la possibilità di combattere al fine di esercitare l'inalienabile diritto all'autodeterminazione, questo non inficia un principio fondamentale del diritto umanitario, ovvero la distinzione e la protezione dei civili nell'ambito dei conflitti armati, né tanto meno consente ogni attacco teso alla distruzione totale o parziale dell'unità nazionale e dell'integrità territoriale di uno Stato²⁵⁷. L'azione dei gruppi armati palestinesi sembra valicare dunque in maniera evidente il limite imposto da norme internazionali consuetudinarie, che pongono obblighi *erga omnes*. Infatti sono due gli elementi che permettono di definire l'azione di Hamas e delle sue brigate combattenti come attacchi terroristici più che come guerra di liberazione nazionale. In primo luogo, secondo quanto dichiarato dagli stessi *leaders* di Hamas²⁵⁸, nella pianificazione degli attacchi non si tiene per nulla conto del principio di

²⁵⁷ Tanca A., *The prohibition of force in the U.N. Declaration on Friendly Relations of 1970*, in Cassese A. (ed.), *The current legal regulation of use force*, Dordrecht, 1986, pp. 397 - 420; vedi anche Guarino G., *Autodeterminazione* cit., Napoli, 1984, p. 9 ss..

²⁵⁸ Cfr. *Israel and the Occupied territories and Palestine Authority: Without distinction: Attacks on civilian by Palestinian armed groups*, Amnesty International, luglio 2002. In un'intervista fatta dal reporter di Amnesty International, lo sceicco Ahmed Yassin, leader capo di Hamas, afferma che il principio di distinzione tra civili e combattenti non può essere applicato ai cittadini dello Stato d'Israele, poiché sono considerati dall'organizzazione tutti indistintamente soldati. Dunque secondo lo sceicco il lancio dei razzi e gli attacchi kamikaze contro le città israeliane sono del tutto legittimi, e ogni azione militare ebraica avrà come legittima forma di rappresaglia un attacco dei "martiri".

distinzione²⁵⁹ tra civili e combattenti, il che viola in modo evidente l'articolo 51, paragrafi 1 e 2, del Primo Protocollo Addizionale del 1977, che sanciscono l'obbligo di distinzione e protezione dei civili, i quali non possono essere in ogni circostanza fatti oggetto della violenza bellica. In secondo luogo, proprio per la tipologia di armi usate da Hamas, appare chiara l'intenzionalità di diffondere esclusivamente un senso d'insicurezza e impotenza²⁶⁰ tra la popolazione civile israeliana, causando per altro danni minimi alle strutture militari²⁶¹. I paragrafi 4 e 6 dell'articolo 51 proibiscono ogni attacco contro la popolazione civile come forma di rappresaglia contro lo Stato nemico e vietano l'utilizzo di tutte quelle tattiche di combattimento che non possono essere dirette contro specifici obiettivi militari, ovvero proibiscono l'impiego del terrore come metodo di guerra contro la popolazione avversaria.

La Missione ONU conclude in merito al lancio dei razzi Qassam e dei colpi di mortaio, dichiarando che l'autorità che *de facto* controlla il

²⁵⁹ Nei Corte Europea dei Diritti Umani, *Isayeva, Yusupova and Bazayeva v. Russia e Isayeva v. Russia*, sentenza del 24 febbraio 2005. La Corte dichiara che, nel caso di obiettivi posti nelle vicinanze di centri abitati, già il solo utilizzo di missili senza sistemi di guida costituisce una violazione del principio di distinzione. Vedi anche Schmitt M.N., *Precision attack and international humanitarian law*, in *International Review of the Red Cross*, 2005, pp. 445 - 466.

²⁶⁰ Cfr. Dershowitz A.M., *Arithmetic of pain*, in *Wall Street Journal*, 19 luglio 2006, Pagina A12.

²⁶¹ Israele è tra l'altro uno dei pochi Stati che, al fine di limitare i *danni collaterali*, ha appositamente situato le proprie basi militari nelle zone più remote del proprio territorio, lontano dai centri abitati.

territorio della Striscia di Gaza²⁶² viola con le sue azioni gli articoli 48, 51 e 57 del Primo Protocollo Addizionale del 1977, sottolineando che queste violazioni, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, sono suscettibili di far sorgere responsabilità individuale, in quanto si configura un crimine contro l'umanità²⁶³. Interessante a tal proposito è la richiesta d'indagine fatta dall'*Organizzazione per l'identificazione delle vittime di disastri (ZAKA)* e dal sindaco della città di Sderot²⁶⁴ proprio in merito alle persecuzione di questi crimini. In particolare, si richiede alla Corte Penale Internazionale di stabilire se il cittadino giordano Khaled Masha'al, attualmente il più probabile successore dello sceicco Yassin alla guida di Hamas, sia perseguibile di crimini di guerra e crimini contro l'umanità per aver pianificato e attuato svariati attacchi suicidi e il bombardamento con razzi Qassam.

²⁶² Nel 1989 l'OLP a nome dello Stato di Palestina presenta una lettera alla Confederazione Svizzera, Stato depositario dei mezzi di ratifica alle quattro Convenzioni di Ginevra e ad i tre Protocolli Addizionali, in cui dichiara la volontà di divenire Stato Parte delle Quattro Convenzioni. Nonostante la Confederazione Svizzera in risposta, sottolinei come allo stato dei fatti essa non fosse in posizione di decidere se la Lettera fosse un mezzo di adesione valido a causa del "*due to the uncertainty within the international community as to the existence or non-existence of a State of Palestine*", come afferma il Professore Treves T. «...le Convenzioni e il I Protocollo prendono immediatamente effetto per tale autorità, in quanto parte al conflitto, ed essa diviene titolare degli stessi diritti e obblighi spettanti alle altre parti contraenti.»; Treves T. *op.cit.*, p. 182 ss.

²⁶³ Lo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia definisce *crimine contro l'umanità* « ... any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack...» articolo 7, paragrafi 1 e 2.

²⁶⁴ Cfr. *Re: Khaled Masha'al Application pursuant to Art. 17 of the Rome Statute of International Criminal Court*, L'Aja, 14 novembre 2007.

Più precisamente, nella richiesta alla Corte, si sottolinea come Khaled Masha'al agisse con la consapevolezza che il lancio di razzi Qassam costituiva un attacco sistematico e indiscriminato contro la popolazione civile al fine d'indurre un senso d'impotenza e terrore per costringerla così ad un'emigrazione forzata da quei territori²⁶⁵. Inoltre, dalle dichiarazioni dello stesso, si riscontra anche il “*mental element*” dell'attacco, ovvero il “dolo”²⁶⁶ inteso come il comportamento di chi agisce coscientemente con lo specifico intento di uccidere o provocare gravi ferite all'avversario il che, come specificato nella decisione della Corte il 5 dicembre 2003 sul caso *Galić*, costituisce una grave violazione delle disposizioni contenute nel I Protocollo Addizionale del 1977 alla Convenzione di Ginevra²⁶⁷.

Il comportamento dei gruppi palestinesi di resistenza trova tra l'altro precedenti già sanzionati dalla Corte Speciale per la Sierra Leone nel procedimento contro *Sesay et al.*, dove si richiama come elemento a sostegno dell'accusa *l'intento doloso* di porre come obiettivi di minacce o atti di violenza la popolazione civile o singoli civili non direttamente parte alle ostilità, con lo specifico intento di diffondere il terrore nella popolazione civile²⁶⁸.

²⁶⁵ *Ibidem*, pp. 3 e 4.

²⁶⁶ *Ibidem*, p. 5.

²⁶⁷ Vedi Tribunale internazionale per i crimini in ex-Yugoslavia, *Galić*, sentenza del 5 dicembre 2003, paragrafo 54.

²⁶⁸ Vedi Corte Speciale per la Sierra Leone, *Prosecutor v. Sesay et al.*, Trial Judgment, sentenza del 2 marzo 2009.

Anche le Nazioni Unite si sono espresse riguardo al problema del lancio dei razzi Qassam da Gaza ed hanno a più riprese condannato e chiesto la cessazione degli attacchi indiscriminati di Hamas contro la popolazione civile israeliana. Tuttavia, appare poco convincente la tesi del Relatore Speciale sulla situazione dei diritti umani in Palestina e nei territori occupati²⁶⁹, John Dugard, che, nel sottolineare come l'attacco indiscriminato contro i civili costituisca un crimine di guerra imputabile a singoli individui, specifica che esso è stato commesso dall'IDF su «*much greater scale*»²⁷⁰ rispetto a quanto perpetrato dai gruppi armati palestinesi nei confronti dei civili israeliani.

Secondo autorevole opinione, un semplice calcolo matematico/scientifico nel quale si confrontano il numero di vittime tra le parti, non può costituire il solo fattore caratterizzante la violazione del principio di proporzionalità, ma al più può configurarsi come elemento che aggrava l'illecito; né tantomeno, può essere confusa la responsabilità penale individuale dei singoli con la responsabilità internazionale dello Stato²⁷¹.

²⁶⁹ Cfr. Consiglio dei diritti umani, Risoluzione A/HRC/4/17, *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967*, John Dugard, 29 gennaio 2007.

²⁷⁰ Cfr. Consiglio dei diritti umani, Risoluzione A/HRC/4/17, *Report of the Special Rapporteur* cit., 29 gennaio 2007, vedi in particolare pagina 3.

²⁷¹ W.J. Fenrick, *Crimes in combat: the relationship between crimes against humanity and war crimes*, L'Aja, 2004, in particolare pagine 6 e 7. Posizione simile viene tra l'altro ripresa dalla Corte Penale Internazionale, *The Persecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, sentenza del 9 febbraio 2006, dove si specifica che il “*body-count*” non può essere considerato l'unico mezzo per stabilire la “*general gravity*” richiesta dall'articolo 17(1)(d) dello Statuto della Corte Penale Internazionale.

6. Il regime giuridico israeliano applicato ai territori palestinesi occupati

Nel Rapporto della Missione di *Fact-Finding* ONU sul conflitto di Gaza si considera anche l'impatto delle politiche amministrative israeliane sui territori occupati e le loro ripercussioni rispetto all'esercizio dell'inalienabile diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione²⁷². Nel 2007, circa 450,000 coloni israeliani vivevano in 149 insediamenti su territorio palestinese di West Bank e Gerusalemme Est. Tra l'altro il, 33% di questi territori appartenevano a famiglie palestinesi, che sono state classificate come clandestine e hanno visto le proprie case demolite a causa della mancanza di permessi, per far posto ai nuovi insediamenti israeliani²⁷³. Ciò costituisce un'evidente violazione dell'articolo 49 (6) della Quarta Convenzione di Ginevra del 1949, che proibisce esplicitamente alla forza Occupante di trasferire la propria popolazione nei territori occupati²⁷⁴. Nonostante la stessa Corte Suprema d'Israele abbia in due casi dichiarato illegali gli espropri e la costruzione di

²⁷² Vedi *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, capitoli XX e XXIII.

²⁷³ Vedi Assemblea Generale, Risoluzione A/RES/63/519, del 5 novembre 2008, capitolo III, paragrafi 7 e 18.

²⁷⁴ Vedi Dinstein Y., *The international law of belligerent occupation*, Cambridge, 2009, capitolo 11.

insediamenti su territorio palestinese²⁷⁵, il Governo israeliano ha risposto alle accuse facendo ricorso alle antiche regole Ottomane sulla confisca delle terre che sancivano il loro esproprio, qualora nessuno ne potesse dimostrare la proprietà o fossero situate in una area dichiarata zona militare²⁷⁶, assegnando la gestione di queste terre al Consiglio di Progettazione dell'Amministrazione Civile che nega sommariamente i permessi di costruzione ai cittadini israeliani palestinesi a favore dei cittadini israeliani ebrei²⁷⁷. Nel Rapporto Goldstone si riportano inoltre numerosi casi di violenza contro cittadini israeliani arabi da parte dei coloni israeliani²⁷⁸, la detenzione di circa 8.100 palestinesi²⁷⁹, la totale assenza di costruzioni pubbliche come rifugi o fortificazioni contro il lancio di razzi e colpi di mortaio in villaggi o città, come Negev, popolate a maggioranza da palestinesi cittadini d'Israele²⁸⁰.

²⁷⁵ Vedi Corte Suprema d'Israele, *Arub et al. v. Minister of Defence et al.* (258/79), *Douykat v. Government of Israel*, Piskei Din 34(1), 13 (1979) e vedi anche Dinstein Y., *The international law of belligerent occupation*, Cambridge, 2009, pp. 242 - 247.

²⁷⁶ Vedi Assemblea Generale, Risoluzione A/RES/63/519, del 5 novembre 2008, capitolo III, paragrafo 19.

²⁷⁷ Vedi *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, paragrafo 200.

²⁷⁸ Vedi Assemblea Generale, Risoluzione A/RES/63/519, del 5 novembre 2008, capitolo V, p. 12. A titolo di esempio, tra i numerosi casi raccolti nel documento c'è quello della collina nei pressi del villaggio di Howwra, durante il quale i coloni israeliani hanno dato alle fiamme circa 100 ettari di alberi di ulivi di cittadini palestinesi, mentre le forze di sicurezza israeliane impedivano ai vigili del fuoco di spegnere l'incendio.

²⁷⁹ Vedi *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, capitolo XXI, paragrafi 1434 e seguenti. In merito tra l'altro la Missione sottolinea che gran parte delle carcerazioni erano amministrativo, ovvero i civili palestinesi venivano arrestati e detenuti senza processo.

²⁸⁰ *Ibidem*, capitolo XXIV, paragrafi 1708 - 1714.

L'Assemblea Generale ha definito il crimine di apartheid come l'attuazione di quelle politiche o pratiche di segregazione e discriminazione razziale tese a stabilire e mantenere il dominio di un gruppo su un altro, attraverso violenze mentali e fisiche quali: l'omicidio, la carcerazione illegale, la violazione della libertà o della dignità e la privazione del diritto all'educazione, al lavoro, alla nazionalità, alla libertà di movimento e residenza, all'espressione o alla libera associazione pacifica, in base a distinzioni di carattere razziale, culturale o religioso²⁸¹. Tutti elementi che sono stati riscontrati nell'ordinamento giuridico israeliano sia dalla Missione ONU sia dall'attuale Relatore Speciale sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati. Questi hanno definito tale regime giuridico a doppio livello, teso a favorire la “nazionalità ebraica”, come una moderna forma di colonialismo e apartheid sui territori di West Bank, Gaza e Gerusalemme Est²⁸².

Altro aspetto della politica israeliana relativa a questi territori riguarda la gestione dei varchi e delle strade che collegano Gaza con West Bank. La Missione ONU rileva che in relazione a circa 1500 km di strade è ostacolato al transito ai palestinesi di West Bank attraverso barriere

²⁸¹ Vedi Assemblea Generale, Risoluzione A/RES/28/3068(XXVIII), del 1973, *International Convention on the Suppression and Punishment of Crime of Apartheid*, articolo 2; vedi anche Risoluzione A/RES/20/2106 del 1965, *International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination*, articolo 1(1).

²⁸² Vedi *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, paragrafo 206 - 208, vedi anche Assemblea Generale, Risoluzione A/RES/65/331, del 3 agosto 2010, *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967*.

fisiche come i *checkpoint*, permessi di transito sistematicamente negati e strade la cui percorribilità è concessa ai soli cittadini israeliani ebrei²⁸³. C'è da aggiungere, tra l'altro, che soprattutto dopo l'operazione "Piombo fuso", il Governo israeliano ha negato i permessi anche per ragioni umanitarie ai residenti di Gaza, sancendo di fatto una totale divisione tra i due territori palestinesi²⁸⁴; al riguardo nel Rapporto si sottolinea come se pur per ragioni di sicurezza la Forza Occupante può porre talune restrizioni alla libertà di movimento degli individui posti sotto il suo controllo, il Governo d'Israele non può limitare questa libertà su basi etniche o religiose. C'è da aggiungere che la Missione di *Fact-Finding*, in merito a quanto detto, ritiene questa politica di gestione dei varchi di transito una violazione del diritto *jus cogens* all'autodeterminazione, impedendo di fatto la costituzione di uno Stato Sovrano di Palestina²⁸⁵. La politica di gestione dei permessi di transito va però vista in convergenza con la costruzione del Muro, che una volta completato, sarà per l'87% sul suolo di West Bank riducendolo del 9,8% la sua superficie²⁸⁶. Questi territori, sedi degli insediamenti illegali si trovano infatti tra la *Green Line* ed il Muro e il loro isolamento consentirebbe ai

²⁸³ *Ibidem*, capitolo XXII, paragrafi 1540 - 1574; vedi anche Assemblea Generale, Risoluzione A/RES/65/331, del 3 agosto 2010, *Report of the Special Rapporteur* cit., capitolo IV, paragrafi 26 - 37.

²⁸⁴ Per avere un quadro più chiaro in merito vedi documento D6 in Appendice.

²⁸⁵ Vedi *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, Capitolo XXII, paragrafo 1583.

²⁸⁶ Vedi Assemblea Generale, Risoluzione A/RES/63/519, del 5 novembre 2008, capitolo IV, paragrafo 25. Per avere un quadro più chiaro in merito vedi documento D7 in Appendice.

coloni d'impossessarsi del 98% delle più importanti falde acquifere di West Bank, oltre a determinare l'annessione di fatto di quei territori ad Israele²⁸⁷. La costruzione del Muro è stata giustificata da parte del Governo di Tel Aviv come esercizio del proprio diritto di legittima difesa, in accordo con l'articolo 51 della Carta ONU e con le Risoluzioni 1368(2001) e 1373(2001) del Consiglio di Sicurezza. Nonostante la Corte internazionale di giustizia nel suo parere riguardo le *Conseguenze giuridiche della costruzione di una Muro nei Territorio Palestinesi Occupati*, ha negato la possibilità che lo Stato d'Israele possa esercitare la legittima difesa contro i gruppi armati palestinesi²⁸⁸. Il giudice Higgins, nella sua opinione separata, manifesta le sue perplessità rispetto a quando stabilito dalla Corte, specificando che questa dovrebbe solo valutare se siano rispettati i criteri di necessità e di proporzionalità nella scelta del percorso della barriera e non se Israele sia legittimata o meno a rispondere agli attacchi terroristici, ai sensi dell'articolo 51 della Carta²⁸⁹. La problematica giuridica che il giudice Higgins solleva non è costituita, dunque, dalla costruzione del muro, ma dal fatto che questo, seguendo il percorso pianificato dal governo israeliano, priverebbe la

²⁸⁷ Proprio recentemente il quotidiano *Haaretz* ha segnalato l'avvenuta annessione *de facto* di 375 acri di terra palestinesi nella *Jordan Valley* ricompresi nel Kibbutz, israeliano, Merav. Cfr. Eldar A., *Israel effectively annexes Palestinian land near Jordan Valley*, in *Haaretz*, 18 novembre 2011.

²⁸⁸ Vedi Corte Internazionale di Giustizia, *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, sentenza del 9 luglio 2004.

²⁸⁹ Corte Internazionale di Giustizia, *Legal Consequences* cit., *Separate opinion of Judge Higgins*.

popolazione di West Bank dell'accesso ai servizi medici di base e alle risorse idriche, imponendo, di fatto, restrizioni alla libertà di movimento per beni e persone tra West Bank, Gerusalemme Est e Gaza.

Come giustamente denuncia il Relatore Speciale Richard Falk, lo Stato d'Israele a tutt'oggi non permette ai funzionari ONU di avere accesso, in veste ufficiale, nei territori palestinesi occupati, violando l'obbligo di cooperazione tra Stati Membri ed Organizzazione sancito dall'articolo 2(5) della Carta; occorre dunque che le Nazioni Unite e gli Stati Membri reagiscano a questa palese violazione di una norma *jus cogens* del diritto internazionale, adottando, al pari di quanto fatto per il Sud Africa, sanzioni economiche²⁹⁰, boicottando eventi sportivi e culturali, scoraggiando gli investimenti e isolando diplomaticamente Israele, al fine di squarciare il velo d'impunità vigente nella regione²⁹¹.

²⁹⁰ Vedi Farrall J.M., *United Nations sanctions and the rule of law*, Cambridge, 2009, pp. 134 - 137.

²⁹¹ Vedi Assemblea Generale, Risoluzione A/RES/63/519, del 5 novembre 2008; Risoluzione A/RES/65/331, del 3 agosto 2010, *Report of the Special Rapporteur* cit. e anche Risoluzione A/HRC/13/53/Rev.1, del 7 giugno 2010, *Report of the Special Rapporteur* cit..

7. Conclusioni

Il Rapporto Goldstone si conclude con una serie di raccomandazioni rivolte ai vari organi delle Nazioni Unite, alle Parti in conflitto e alla comunità internazionale.

In particolare, la Missione invita il Consiglio di Sicurezza a richiedere che il Governo d'Israele, ai sensi dell'articolo 40 della Carta ONU, istituisca entro tre mesi una commissione d'investigazione indipendente, che, in conformità con gli standard internazionali, faccia chiarezza sui fatti e sulle responsabilità per le violazioni del diritto internazionale umanitario durante l'operazione "Piombo fuso", inoltre lo stesso Consiglio di Sicurezza è invitato a formare un comitato di esperti per monitorare i progressi della commissione israeliana d'investigazione²⁹². All'Assemblea Generale si raccomanda invece d'istituire un fondo, finanziato dal Governo d'Israele, per risarcire le vittime palestinesi dell'operazione "Piombo fuso". Quanto alla responsabilità risarcitoria dell'ANP va sottolineato che la Missione tace rispetto ai crimini commessi da Hamas durante la stessa operazione e per le violazioni del diritto internazionale umanitario rispetto al lancio dei razzi Qassam e degli attacchi suicidi²⁹³.

Sollevano talune perplessità, riguardo al rispetto del principio di obiettività, le raccomandazioni che nel Rapporto Goldstone sono rivolte

²⁹² Vedi *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, capitolo XXXI, paragrafo 1766.

²⁹³ *Ibidem*, paragrafo 1768.

alle due Parti in conflitto. Infatti, al primo si chiede di cessare tutte le violazioni del diritto internazionale umanitario, in special modo le politiche di apartheid e la carcerazione amministrativa di bambini, nonché d'istituire una commissione d'inchiesta che accerti le responsabilità penali individuali per i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità commessi dall'*Israeli Defense Force* (IDF) l'operazione "Piombo fuso"²⁹⁴. Come sarà rilevato in seguito dal Relatore Speciale Richard Falk, già ad agosto 2010, il Comando dell'IDF aveva iniziato la pianificazione di un'azione disciplinare, in relazione a quattro incidenti a cui nel Rapporto Goldstone si era dato particolare risalto²⁹⁵.

Nei confronti della "parte" palestinese, la Missione di *Fact-Finding* distingue innanzitutto le raccomandazioni da indirizzare ai gruppi armati palestinesi da quelle da indirizzare ai "*responsible Palestinian authorities*". Prima di entrare nel merito, va messa però in luce come questa distinzione non tenga conto del fatto che sia Hamas, sia l'*Executive Force*, sono formalmente e sostanzialmente parte della medesima entità giuridica, ossia l'Autorità Nazionale Palestinese. Dunque non si può separare la responsabilità internazionale del governo *de facto* di Gaza, dalla responsabilità internazionale del governo di West Bank, presieduto da Fatah.

²⁹⁴ Vedi *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, capitolo XXXI, paragrafo 1769.

²⁹⁵ Vedi Assemblea Generale, Risoluzione A/RES/65/331, del 3 agosto 2010, *Report of the Special Rapporteur* cit..

Nello specifico, nei confronti dei gruppi armati palestinesi la Missione ONU si limita a chiedere in maniera generica: di rispettare il diritto internazionale umanitario, rinunciando ad attaccare indiscriminatamente i civili israeliani e di rilasciare il soldato Gilad Shalit, riconoscendogli fino al momento della sua liberazione lo status di prigioniero di guerra e pertanto garantirgli le visite del Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC); mentre nulla si dice rispetto all'utilizzo di scudi umani e all'uso in proprio di strutture e mezzi con un regime di "protezione speciale". All'Autorità Palestinese la Missione di *Fact-Finding* raccomanda invece: di istituire una forza di sicurezza che sotto il suo comando rispetti i diritti umani, escludendo dunque che le brigate al-Qassam fossero da considerare agenti di fatto di una componente dell'ANP, di liberare i prigionieri politici ancora detenuti e infine di continuare a collaborare con le organizzazioni non governative (NGO)²⁹⁶.

Il Rapporto Goldstone raccomanda, in ultimo, alla comunità internazionale di esercitare la giurisdizione universale, attraverso le singole corti giudiziarie nazionali, per la persecuzione dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità commessi nel conflitto di Gaza del 2008-2009, facendo in particolare riferimento alla punizione dei singoli individui rispetto alle gravi violazioni delle norme delle quattro

²⁹⁶ Vedi *Report of the United Nation Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*, capitolo XXXI, paragrafi 1770 - 1771.

Convenzioni di Ginevra del 1949 e del Primo Protocollo Addizionale del 1977 che si perpetuano impunte nella regione²⁹⁷.

Sul punto è importante rilevare la sostanziale convergenza tra le raccomandazioni della Missione di *Fact-Finding* e la posizione che in merito ha assunto il Relatore Speciale Richard Falk. Entrambi ritengono, infatti, che la punizione individuale dei crimini commessi durante l'operazione "Piombo fuso" sia la soluzione più adatta per prevenire l'impunità nella regione e promuovere la responsabilità internazionale²⁹⁸.

A tal proposito è lo stesso R.Falk che, nel suo rapporto, richiama il caso dell'ex-ministro degli esteri israeliano Tzipi Livni, uno degli strateghi dell'attacco a Gaza, che nel dicembre del 2009 dovette cancellare una visita a Londra, per evitare il rischio di essere arrestato a causa delle responsabilità per i crimini commessi durante l'operazione "Piombo fuso"; così come il governo britannico ha dovuto garantire l'immunità dalla giurisdizione penale al ministro della difesa israeliano Ehud Barak, anch'egli in visita a Londra²⁹⁹.

²⁹⁷ *Ibidem*, capitolo XXXI, paragrafo 1772.

²⁹⁸ Nel caso specifico con il termine *responsabilità internazionale*, ci si vuole riferire al c.d. concezione estesa della responsabilità, ossia non ci si riferisce solo al rispetto dell'obbligo di riparazione, ma anche al fatto illecito, ovvero alle norme violate. In merito, per un approfondimento vedi anche Treves T., *op.cit.*, pp. 473 ss.

²⁹⁹ Vedi Consiglio dei diritti umani, Risoluzione A/HRC/13/53/Rev.1, del 7 giugno 2010, *Report of the Special Rapporteur cit.*, p. 8 e 9.

Considerazioni conclusive

Nella parte conclusiva del presente lavoro occorre innanzitutto rilevare il ruolo fondamentale che le Nazioni Unite hanno svolto nell'ambito dell'operazione "Piombo fuso".

Dal punto di vista giuridico, infatti, l'organizzazione ha saputo ribadire in maniera cauta ma efficace, che gli istituti della legittima difesa e dell'autodeterminazione devono trovare il loro limite di esercizio nel rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Non si può non considerare legittima l'esigenza dello Stato d'Israele a difendere la propria integrità territoriale, così com'è da ritenere altrettanto legittima la volontà del popolo palestinese a combattere per costituire un proprio Stato nazionale indipendente. Dunque, solo il carattere universale e il ruolo di cooperazione multilaterale che distinguono le Nazioni Unite da ogni altra organizzazione internazionale possono permettere a questa di riuscire a bilanciare, in modo oggettivo ed equo, l'esercizio di due diritti, che gli Stati sempre più invocano rispetto alle loro azioni³⁰⁰. Ma soprattutto, solo le Nazioni Unite possono riuscire nel

³⁰⁰ Vedi Cassese A., *Return to Westphalia? Considerations on the gradual erosion of the charter system*, cit., pp. 506 - 523. A titolo esemplificativo si riporta il caso del conflitto, dell'agosto 2008, per il controllo della Ossetia del Sud. La Federazione Russa infatti giustificò il suo atto d'aggressione contro la Georgia, dichiarando che la sua azione militare era conforme all'esercizio del diritto di legittima difesa, codificato nell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, poiché la Georgia voleva attuare una politica genocidiale contro i cittadini russi dell'Ossetia del Sud al fine di loro di esercitare il diritto all'autodeterminazione e secedere dallo Stato georgiano. Per approfondimenti Land K., *Legal aspects of the conflict in Georgia and post-conflict developments*, in *Estonian Ministry of Foreign Affairs Yearbook*, 2009, pp. 49 - 56.

duro compito di favorire il raggiungimento di un equilibrio tra il rispetto del diritto e l'inevitabile evoluzione che a questo è imposto dal nuovo assetto politico-economico della comunità internazionale e dai moderni conflitti internazionali e non internazionali.

In questa prospettiva, è interessante richiamare il discorso pronunciato dall'ex-Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, di fronte all'Assemblea Generale il 22 settembre 1999, all'indomani dell'intervento NATO in Kosovo. Egli infatti affermò: « A coloro per i quali la minaccia più grande per il futuro dell'ordine internazionale è l'uso della forza senza autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, si può chiedere, non nel contesto del Kosovo, ma in quello del Ruanda, se, in quei giorni oscuri che precedettero il genocidio, una coalizione di Stati fosse stata pronta ad agire in difesa della popolazione Tutsi, ma non avesse ricevuto la tempestiva autorizzazione del Consiglio, tale coalizione avrebbe dovuto fermarsi e consentire all'orrore di verificarsi? A coloro per i quali l'azione nel Kosovo ha annunciato una nuova era in cui Stati o gruppi di Stati possono agire militarmente al di fuori dei meccanismi in vigore per applicare il diritto internazionale, si può chiedere: non vi è forse un pericolo che tali interventi minino il sistema di sicurezza, imperfetto, ma flessibile, creato dopo la seconda guerra mondiale, e che si stabiliscano precedenti pericolosi per interventi futuri senza un criterio chiaro per decidere chi può invocare tali precedenti e in

quali circostanze? »³⁰¹ . Queste parole sembrano proprio tese a ribadire il compito che le Nazioni Unite svolgono nell'ordinamento internazionale. L'organizzazione non è stata infatti istituita per costituirsi come mero giudice sopra tutti gli Stati, ma per comprendere, a differenza di quanto non si fosse fatto in precedenza, il mutamento di esigenze degli Stati e per interpretare al meglio l'*opinio juris sive necessitatis*, ossia il convincimento dell'obbligatorietà di uno specifico comportamento, che con l'elemento oggettivo, ossia la ripetizione costante del comportamento in questione, costituiscono i due elementi empirici per constatare l'esistenza di una consuetudine³⁰².

Sono anche auspicabili un'evoluzione e un graduale ma costante rafforzamento della giurisdizione penale internazionale; poiché, come rilevato dal Relatore Speciale R. Falk e dalla stessa Missione di *Fact-Finding*, proprio la persecuzione dei crimini, che i singoli individui e non "entità astratte come gli Stati"³⁰³ commettono, rappresenta nella comunità internazionale contemporanea il più importante deterrente contro le violazioni del diritto umanitario e contro il rischio d'impunità. Con riferimento all'oggetto specifico del presente lavoro, risulta anche doveroso riportare le critiche sollevate da molti autorevoli

³⁰¹ Vedi Treves T., *op.cit.*, p. 470 ss..

³⁰² Vedi Treves T., *op.cit.*, p. 225.

³⁰³ *Ibidem*, p. 207.

commentatori³⁰⁴ nei confronti del Rapporto Goldstone, nel quale sarebbe stato utilizzato un “doppio binario” per la valutazione dei crimini rilevati, attenuando in molte circostanze il peso delle violazioni commesse da un Parte a scapito dell'altra. Questa, che in primo momento può sembrare un'accusa ingiustificata nei confronti di una Missione di *Fact-Finding*, la quale ha operato secondo standard internazionali, è stata d'altronde confermata dallo stesso Richard Goldstone in una lettera al *Washington Post* dell'aprile 2011³⁰⁵. Nel documento il giudice ammette che, se al momento dell'indagine avesse avuto le informazioni che al 2011 erano disponibili, il Rapporto della Missione di *Fact-Finding* da lui presieduta sarebbe stato « *a different document* ». Due sono dunque i punti che, rispetto all'analisi sopra svolta, meritano di essere evidenziati. In primo luogo, rispetto all'accusa nei confronti dello Stato d'Israele di aver commesso crimini contro l'umanità nell'ambito dell'operazione “Piombo fuso”, il giudice R.Goldstone riconsidera la sua posizione, affermando che la Missione non aveva alcuna prova per riscontrare l'intenzionalità degli attacchi contro i civili; anzi, è proprio lo stesso giudice sud-africano che riporta il caso della famiglia *al-Samouni*³⁰⁶, come esempio dell'oggettività delle indagini svolte dall'*Israeli Defense Force* (IDF), le quali, in ordine

³⁰⁴ Vedi Falk R., *Report of the Special Rapporteur* cit., A/HRC/13/53/Rev.1, del 7 giugno 2010, capitolo II(A), paragrafi 9 - 10.

³⁰⁵ Vedi Goldstone R., *Reconsidering the Goldstone Report on Israel and war crimes*, in *Washington Post*, 2 aprile 2011.

³⁰⁶ Cfr. *infra* nota 188, p. 68.

all'evento in oggetto, dimostrano che la causa della morte di 29 civili innocenti è da ricondursi ad un'errata interpretazione dell'immagine di un drone, per il quale, tra l'altro, lo Stato d'Israele sta attualmente processando l'ufficiale che ha dato l'ordine d'attacco, con l'accusa di negligenza. In secondo luogo, il giudice Goldstone afferma con parole chiare « *ho insistito per cambiare l'originale mandato adottato dal Consiglio dei diritti umani, che era orientato contro Israele* ». Una simile dichiarazione, che per la sua gravità va interpretata con molta cautela, chiarisce dunque quello che più volte nell'analisi effettuata all'interno del presente lavoro si è tentato di mettere in risalto, ossia la chiara volontà di minimizzare, per il basso numero di vittime civili causate, i crimini commessi quotidianamente dai gruppi armati palestinesi e in special modo da Hamas, giustificando il lancio indiscriminato di razzi e colpi di mortaio come forma di resistenza all'occupazione israeliana, nell'esercizio del diritto di ogni popolo all'autodeterminazione. Ricordando che la giuridicità di un ordinamento non dipende dal fatto che in esso siano presenti delle regole o delle norme che limitano il comportamento di taluni soggetti, ma dal fatto che questi possano essere perseguiti qualora violino tali norme, il comportamento che il Consiglio dei diritti umani ha assunto nei confronti del conflitto di Gaza del 2008-2009, e più in generale del

conflitto israelo-palestinese³⁰⁷, non costituisce una semplice violazione dello stesso statuto su cui si fonda l'istituzione, ma delegittima l'intero ordinamento a cui gli Stati Membri delle Nazioni Unite si sottopongono. Il 23 settembre 2011, il Presidente dell'ANP Mahmoud Abbas deposita al Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite la richiesta di ammissione della Palestina come Stato Membro dell'Organizzazione³⁰⁸. Prima di analizzare il testo presentato all'organo, è opportuno fornire un quadro d'insieme dello scenario politico-diplomatico in cui questa richiesta si colloca. Il primo aspetto da tenere presente è che, a settembre 2011, la frattura politica tra Hamas e Fatah non si era ancora sanata; dunque i territori della Striscia di Gaza erano ancora totalmente indipendenti dal governo centrale di Ramallah. Secondo aspetto da rilevare riguarda la stessa Hamas che era contraria alla richiesta, poiché non accettava le condizioni che in essa erano contenute, ossia il riconoscimento dello Stato d'Israele secondo i confini del 1967 e la cessazione di tutte le ostilità contro lo stesso. Terzo aspetto da tenere in considerazione è l'opposizione del Governo israeliano, che non mostrava alcuna intenzione d'interrompere né il blocco della Striscia né tantomeno la politica degli insediamenti in Cisgiordania.

³⁰⁷ A tutt'oggi lo stesso giudice R.Goldstone denuncia la mancata condanna del Consiglio dei diritti umani, per il recente massacro a sangue freddo, nei loro letti, di una coppia di giovani israeliani e dei loro tre bambini.

³⁰⁸ Cfr. Assemblea Generale e Consiglio di Sicurezza, documenti A/66/371 e S/2011/596 del 23 settembre 2011.

Dunque, la richiesta d'Ammissione presentata dal Presidente Abbas non può non sollevare alcuni dubbi; in primo luogo, quando dichiara di presentarsi come rappresentante di tutto il popolo palestinese e, in secondo luogo, quando, appellandosi alla Regola 58 delle *“Provisional Rules of Procedure”* del Consiglio di Sicurezza, dichiara che lo Stato di Palestina è una *“peace-loving nations”* pronta a assumersi gli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite³⁰⁹.

Pur comprendendo il ruolo propulsivo che l'ammissione potrebbe avere sulla legittimazione di un'organizzazione statale e di una leadership, non possiamo ritenere che almeno nel momento attuale lo Stato di Palestina possieda l'effettività e l'indipendenza necessari per costituirsi soggetto di diritto internazionale e per rispettare in particolar modo l'obbligo di astenersi dall'uso della forza nelle relazioni con gli altri Stati, sancito dall'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite.

³⁰⁹ *Ibidem*, Annex I *“Declaration”*.

Bibliografia

Blank L.R., *The application of IHL in the Goldstone Report: a critical commentary*, in *Yearbook of International Humanitarian Law*, 2009, pp. 347 - 402.

Blum G., *The Laws of War and the “Lesser-Evil”*, in *The Yale Journal of International Law*, 2010, pp. 1 - 69.

Brown J.S., *Operation Just Cause, “The Incursion into Panama”*, Washington D.C., 1990.

Cassese A. *Return to Westphalia? Considerations on the gradual erosion of the charter system* pp. 506 - 523, in Cassese A. (ed.) *The current legal regulation of use force*, Dordrecht, 1986.

Cassese A., *The international community’s “legal” response to terrorism*, in *The International and Comparative Law Quarterly*, 1989, pp. 589 - 608.

Cobban H., *The Palestinian Liberation Organisation: People, Power and Politics*, Cambridge, 1985.

Della Morte G., *La conferenza di Revisione dello Statuto della Corte Penale Internazionale ed il crimine di aggressione*, in *Rivista di diritto Internazionale*, 2010, pp. 697 - 752.

Delupis I.D., *The law of War*, Cambridge, 2000.

Dinstein Y., *The Conduct of hostilities under the law of international armed conflict*, Cambridge, 2004.

Dinstein Y., *The international law of belligerent occupation*, Cambridge, 2009.

Dinstein Y., *War, Aggression and self-defence*, Cambridge, 2005.

Farer T.J., *U.S. Force in Panama: Defenders, Aggressors or Human Rights Activists*, in *American Journal of International Law*, 1990, pp. 494 - 524.

Farrall J. M., *United Nations Sanctions and Rule of Law*, Cambridge, 2009.

Fenrick W.J., *Crimes in combat: the relationship between crimes against humanity and war crimes*, L'Aja, 2004.

Fenrick W.J., *Targeting and Proportionality during the NATO Bombing Campaign against Yugoslavia*, in *European Journal of International Law*, 2001, pp. 489 - 502.

Fleck D., *The handbook of humanitarian law in armed conflicts*, Oxford, 2008.

Frulli M., *Are Crimes against Humanity More Serious than War Crimes?*, in *European Journal of International Law*, 2001, pp. 329 - 350.

Gallo D. e Marcelli F., *Palestina il diritto contro la guerra*, Milano, 2004

Glennon M.J., *The Blank-Page Crime of Aggression*, in *The Yale Journal of International Law*, 2010, pp. 72 - 114.

Gray C., *International law and the use of force*, Oxford, 2008.

Gray C., *The Eritrea/Ethiopia Claims Commission OverSteps Its Boundaries: A Partial Award?*, in *European Journal of International Law*, 2006, pp. 699 - 721.

Guarino G., *Autodeterminazione dei Popoli e Diritto Internazionale*, Napoli, 1984.

Guarino G., *La Questione della Palestina nel diritto Internazionale*, Torino, 1994.

Guarino G., *Palestina e Assemblea Generale delle Nazioni Unite*, in Picone P. (ed.) *Interventi delle Nazioni Unite e diritto internazionale*, Padova, 1995, pp. 101 - 147.

Henckaerts J.M. and Doswald-Beck L., *Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules*, Cambridge, 2009.

Hoffmann T., *Is the Gaza Strip Still an Occupied Territory? Divergent Approaches in International Humanitarian Law* in Gábor Kajtár and Gábor Kardos, *Nemzetközi jog és európai jog: új metszéspontok*, Saxum, 2011, pp. 28 - 44.

Kretzmer D., *Targeted Killing of Suspected Terrorists: Extra-Judicial Executions or Legitimate Means of Defence?*, in *European Journal of international law*, 2005, pp. 171 - 212.

Land K., *Legal aspects of the conflict in Georgia and post-conflict developments*, in *Estonian Ministry of foreign affairs yearbook*, 2009, pp. 49 - 56.

Leanza U. e Caracciolo I., *Il diritto internazionale: diritto per gli stati e diritto per gli individui, parti speciali*, Torino, 2010.

MacLeod I.J. e Rogers A.P.V., *The Use of White Phosphorus and the Law of War*, in *Yearbook of International Humanitarian Law*, 2009, pp. 75 - 97.

Maneggia A., *Attori non statali, uso della forza e legittima difesa nella giurisprudenza più recente della Corte Internazionale di giustizia*, in Focarelli C. (ed.), *Le nuove frontiere del diritto internazionale*, Perugia, 2008, pp. 156 - 174.

Marcelli F., *Il parere della Corte internazionale di giustizia sul muro israeliano*, in *I diritti dell'uomo - cronache e battaglie*, 2004, pp. 30 - 34.

Otto R., *Neighbours as human shields? The Israel Defense Forces "Early Warning Procedure" and international humanitarian law*, in *International Review of Red Cross*, Cambridge, 2004, pp. 771 - 787.

Pertile M., *Le violazioni del diritto umanitario commesse da Hamas durante l'operazione Piombo fuso*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2009, pp. 333 - 344.

Rashid al Madfai M., *Jordan, the United States and the Middle East Peace Process, 1974-1991*, Cambridge, 1993.


Rogers A. per UK Ministry of Defence, *Manual of the Law of Armed Conflict*, Oxford, 2004.

Röling B.V.A. *Crimes Against Peace*, in Cassese A. (ed.) *The current legal regulation of use force*, Dordrecht, 1986, pp. 385 - 394.

- Ronzitti N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, Torino, 1998.
- Roscini M., *The United Nations Security Council and the Enforcement of International Humanitarian Law*, in *Israel Law Review*, 2010, pp. 330 - 359.
- Sassoli M., *Legitimate targets of attacks under international humanitarian law*, Cambridge, 2003.
- Schmitt M.N., *Human Shields in International Humanitarian Law*, in *Israel Yearbook on Human Rights*, 2008, pp. 17 - 59.
- Schmitt M.N., *Precision attack and international humanitarian law*, in *International Review of the Red Cross*, Cambridge, 2005, pp. 445 - 466.
- Simma B., *The charter of the United Nations: a commentary*, Oxford, 2002.
- Tams C.J., *The Use of the force against terrorists*, in *European Journal of international law*, 2009, pp. 359 - 397.
- Tanca A., *Sviluppi recenti in materia di uso della forza: In margine all' intervento degli Stati Uniti a Panama*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 1990, pp. 24 - 46.
- Tanca A., *The prohibition of force in the U.N. Declaration on Friendly Relations of 1970*, in Cassese A. (ed.) *The current legal regulation of use force*, Dordrecht, 1986, pp. 397 - 420.
- Treves T., *Diritto internazionale, Problemi Fondamentali*, Milano, 2005.

Venturini G., *L'Operazione militare di Israele contro Gaza e il diritto internazionale Umanitario*, in *Diritti Umani e diritto internazionale*, 2009, pp. 309 - 318.


Appendice



Fonte: IDF - Obiettivi Cast Lead. *Documento D1*



Fonte: IDF - Moschea di Jabalyah, Gennaio 2009. *Documento D2*



Fonte: Congressional Research Service - Linea di Divisione Gaza Sud/Gaza Nord. **Documento D1 bis**



Fonte: IDF - L'uso di donne e bambini come scudi umani, "Piombo fuso", 2008. Documento D3


Israel's blockade of the Gaza Strip

Selected items as of May 6th 2010

Prohibited	Permitted
Coriander, ginger, nutmeg	Aniseed, cinnamon, black pepper
Canned fruit, dried fruit	Fresh fruit, frozen fruit
Fresh meat	Frozen meat and vegetables
Seeds and nuts	Rice, chickpeas, beans
Fishing rods, ropes for fishing	Frozen fish
Fabric for clothing	Clothes
Chicken hatcheries, chickens	Cartons for transporting chicks
Donkeys, horses, goats, cattle	Animal feed, hay
Musical instruments	Medicine and medical equipment
Newspapers	Chemical fertiliser and pesticide
Wood for construction	Wood for doors and windows

Source: Gisha

Fonte: Gisha - Legal Center For Freedom of Movement, Partial List of Items Prohibited/Permitted into the Gaza Strip, Maggio 2010. Documento D4



Fonte: Congressional Research Service - Linea di Divisione Gaza Sud/Gaza Nord. **Documento D5**




Fonte: United Nations Office for the Coordination of the Humanitarian Affairs, Access and Movement to and from the Gaza Strip, Luglio 2010. Documento D6



West Bank Barrier Route Projections

July 2008



Area Affected

The Barrier's total length is 723 km, more than twice the length of the 1949 Armistice Line (Green Line) between the West Bank and Israel.

The total area located between the Barrier and the Green Line is 9.8 % of the West Bank, including East Jerusalem and No Man's Land.

When completed, approximately 13 % of the Barrier will be constructed on the Green Line or in Israel with 87 % inside the West Bank.

Populations Affected

If the Barrier is completed based on the current route:

- Approximately 35,000 Palestinians holding West Bank ID cards in 35 communities will be located between the Barrier and the Green Line.

The majority of the approximately 250,000 Palestinians with East Jerusalem ID cards will reside between the Barrier and the Green Line. However, Palestinian communities inside the current municipal boundary, Kafr Aqab and Shu'fat Camp, are separated from East Jerusalem by the Barrier.

- Approximately 125,000 Palestinians will be surrounded by the Barrier on three sides. These comprise 28 communities; the Biddya and Biddu areas, and the city of Qalqiyah.

- Approximately 26,000 Palestinians in 8 communities in the Az Zawiya and Bir Nabala Enclaves will be surrounded on four sides by the Barrier, with a tunnel or road connection to the rest of the West Bank.

Barrier Route

- Completed
- - - - Under construction
- - - - Planned

Cartography and Barrier Themes: OCHA-oPt IMU Map December 2007
Base data: MoPIC (2000) updates OCHA (2006)

For comments contact <ochaopt@un.org>
Tel. +972 (02) 582-9962 <http://www.ochaopt.org>

Fonte: United Nations Office for the Coordination of the Humanitarian Affairs, Barrier Gates Open to Palestinians, Luglio 2008. Documento D7